



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO
"BRUNO MUNARI"

Via C. Perazzi, 30 - 00139 - ROMA Tel. 06/87236392
C.F. 97567140583 C.M.: RMIC8B400C
RMIC8B400C@istruzione.it - www.icmunari.edu.it



PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI a.s. 2024-2025

Referenti per il presente documento:

Dirigente Scolastico, Docenti Funzione Strumentale per l'Inclusione
con il supporto del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12 settembre 2024

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25 settembre 2024

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. PREMESSA	3
2. FINALITÀ E PRINCIPI ISPIRATORI	3
3. LA "MAPPA" DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	4
4. LA "GOVERNANCE" PER L'INCLUSIONE	6
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
6. ACCORDI TERRITORIALI	11
7. SITI DI RIFERIMENTO	11
PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	12
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	12
2. GLI ALUNNI CON DISABILITÀ	12
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	13
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE	14
5. LA DOCUMENTAZIONE	15
6. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	17
7. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	19
PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.	20
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	20
2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	20
3. L'INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO	21
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE	21
5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	22
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	25
PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	26
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	26
2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A	26
3. LE COMPETENZE DEL TEAM DOCENTE/CONSIGLIO DI CLASSE	28
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE	29
5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	29
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	30
PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	31
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	31
2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO	31
3. LE COMPETENZE DEL TEAM DOCENTE/CONSIGLIO DI CLASSE	32
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	33
5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	33
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	34
PARTE QUINTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA	35
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	35
2. L'ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEO ARRIVATI	35
3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE	36
4. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	37
5. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI	39
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	39
PARTE SESTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI ADOTTATI E DEGLI ALUNNI AL DI FUORI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE	40
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	40
2. GLI ALUNNI ADOTTATI E GLI ALUNNI FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE	40
3. LE COMPETENZE DEL TEAM DOCENTE/CONSIGLIO DI CLASSE	42
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	42
5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	43
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	45
PARTE SETTIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI PLUSDOTATI	46
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	46
2. GLI ALUNNI PLUSDOTATI	46
3. IL RICONOSCIMENTO DELLA PLUSDOTAZIONE	48
4. LE COMPETENZE DEL TEAM DOCENTE/CONSIGLIO DI CLASSE	48
5. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	49
6. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	50
7. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	50
ALLEGATI	51

INTRODUZIONE

1. PREMESSA

Il protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee guida di informazione riguardanti l'accoglienza e l'inserimento di questi alunni in funzione delle situazioni individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate.

Secondo l'ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*, ovvero *Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, che fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o dell'apprendimento, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di una educazione speciale individualizzata.

La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta."

La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

Il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

2. FINALITÀ E PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
 - favorire un clima di accoglienza e inclusione;
 - favorire il successo scolastico e formativo;
 - ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
 - favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto, di carattere:
 - amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
 - comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
 - educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del team / CdC);
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...).

Il principio di fondo a cui il protocollo si ispira è l'idea che l'inclusione non si ottiene offrendo a tutti gli alunni le stesse cose (nel rispetto di un **astratto principio di uguaglianza**), ma offrendo a ciascuno le stesse possibilità di raggiungere i risultati (attuando il principio di pari opportunità).

3. LA “MAPPA” DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La classificazione legata alla normativa

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 ridefiniscono e completano il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, ed estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali, comprendente le seguenti tipologie:

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

A - ALUNNI CON DISABILITÀ Normativa di riferimento: - L. 104/1992 - D.Lgs. 66/2017 e ss.mm.ii. - DM 182/2020	B - ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) Normativa di riferimento: - L. 170/2010 - DM n. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida.	C - ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Normativa di riferimento: - Direttiva Min. 27/12/2012 - C.M. n. 8/2013 - Nota MIUR n. 2563/2013 - Nota MI n. 562/2019
<ul style="list-style-type: none"> • Minorati vista • Minorati udito • Minorati psicofisici 	<ul style="list-style-type: none"> • Dislessia • Disortografia • Disgrafia • Discalculia • Comorbilità 	C1 - Alunni con altri Disturbi Evolutivi Specifici (altri DES): <ul style="list-style-type: none"> • Deficit nell’area del linguaggio • Deficit nelle aree non verbali • ADHD • Funzionamento cognitivo limite (borderline) • Disturbi della condotta • Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale C2 - Alunni in situazione di svantaggio : <ul style="list-style-type: none"> • socio-economico • linguistico e culturale • altre situazioni C3 - Alunni stranieri senza adeguata alfabetizzazione italiana: <ul style="list-style-type: none"> • da meno di due anni in Italia • da più di due anni in Italia C4 - Alunni adottati e alunni al di fuori della famiglia di origine (Linee di indirizzo 2014 e Linee Guida 2017) C5 - Alunni plusdotati (cfr. Nota MIUR 562/2019)
Con CERTIFICAZIONE rilasciata dalla AUSL	Con CERTIFICAZIONE rilasciata: <ul style="list-style-type: none"> - dalla AUSL - da ente accreditato AUSL - da specialista privato con successiva conformità AUSL 	<ul style="list-style-type: none"> - Con DIAGNOSI rilasciata da AUSL o da specialista privato (C1 e C5) - Senza diagnosi, ma con idonea documentazione e decisione del Consiglio di Classe (C2, C3, C4)
Piano Educativo Individualizzato (PEI)	Piano Didattico Personalizzato (PDP)	<ul style="list-style-type: none"> - Piano Didattico Personalizzato (PDP) - Piano di Studi Personalizzato (PSP), solo per C3 da meno di due anni in Italia

La classificazione legata alla tipologia del bisogno educativo

Un'altra possibile classificazione è quella offerta dal modello di Piano Annuale per l'Inclusione diffuso dal Ministero dell'Istruzione con nota n. 1551 del 27 giugno 2013, che si riporta di seguito, integrata con le successive modifiche normative:

DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3)	
• minorati vista	Verbale Commissione Medica Certificazione per Integrazione Scolastica (CIS) Diagnosi Funzionale (DF) Profilo Dinamico Funzionale (PDF) da aggiornare al passaggio di ogni grado di istruzione
• minorati udito	
• minorati psicofisici	
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	
• DSA certificati (Legge 170/2010)	Certificazione rilasciata dalla ASL, da ente accreditato ASL oppure da specialista privato con conformità ASL
• Deficit nell'area del linguaggio (Dir. Min. 27/12/2012)	Diagnosi e decisione del Team Docente / CdC
• Deficit nelle aree non verbali (Dir. Min. 27/12/2012)	Diagnosi e decisione del Team Docente / CdC
• ADHD/DOP (Dir. Min. 27/12/2012)	Diagnosi e decisione del Team Docente / CdC
• Funzionamento cognitivo limite (borderline) (Dir. Min. 27/12/2012)	Diagnosi e decisione del Team Docente / CdC
• Disturbi della condotta (Dir. Min. 27/12/2012)	Diagnosi e decisione del Team Docente / CdC
• Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale (Dir. Min. 27/12/2012)	Diagnosi e decisione del Team Docente / CdC
SVANTAGGIO (Dir. Min. 27/12/2012)	
• Svantaggio socio-economico	Documentazione e decisione del Team Docente / CdC
• Svantaggio linguistico e culturale	Documentazione e decisione del Team Docente / CdC
• Altre situazioni	Documentazione e decisione del Team Docente / CdC
• Alunni stranieri senza adeguata alfabetizzazione italiana	Documentazione e decisione del Team Docente / CdC
• Alunni adottati e alunni al di fuori della famiglia di origine (Linee di indirizzo 2014 e Linee Guida 2017)	Documentazione e decisione del Team Docente / CdC
• Alunni plusdotati (Nota MIUR 562/2019)	Diagnosi e decisione del Team Docente / CdC

Le classificazioni riguardano i bisogni educativi, non le persone

Si ritiene importante ricordare qui quanto chiarito dalla Nota dell'USR ER prot. n. 6721 del 29 maggio 2013: *“L'indicazione terminologica BES non implica alcuna forma di categorizzazione degli alunni in quanto persone”* ma *“una condizione umana condivisa da tanti, che richiede di essere riconosciuta, accolta, affrontata con saggezza e competenza professionale (...) e non va assolutamente considerata come una forma di identificazione e raggruppamento”*.

Il rinvio al Piano Triennale di Inclusione

Per tutti gli approfondimenti del caso e per la cornice pedagogico-didattica in cui il nostro Istituto lavora per realizzare l'inclusione di tutti gli alunni che abbiano bisogni educativi speciali, si rimanda al Piano Triennale per l'Inclusione, allegato al PTOF di cui costituisce parte integrante, consultabile sul sito della scuola.

4. LA “GOVERNANCE” PER L’INCLUSIONE

A livello territoriale: GLIR, GIT, CTS

L'articolo 9 del D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 prevede una nuova “governance” amministrativa territoriale articolata su due livelli:

- 1) dal 1° settembre 2017, presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è istituito il **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (G.L.I.R.)** con compiti di consulenza e supporto;
- 2) dal 1° gennaio 2019 presso ogni Ambito Territoriale è istituito il **Gruppo per l’inclusione territoriale (G.I.T.)**, che è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale e un docente, nominati con decreti dell’USR.

Inoltre la Direttiva 27/12/2012, affida un ruolo fondamentale ai Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.), dislocati nelle scuole polo, quale interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.

La rete dei C.T.S. – C.T.I. della Città Metropolitana di Roma Capitale è così costituita:

Referente per l’inclusione dell’U.S.R. per il Lazio

dott.ssa Carla D’Antimi – Dirigente Scolastico – Ufficio III° – U.S.R. per il Lazio

Referente regionale dei C.T.S. del Lazio

dott.ssa Lina Porrello – Dirigente Scolastico – I.C. “A. Leonori” – Acilia (RM)

Rappresentante regionale docenti operatori dei C.T.S. del Lazio

prof. Ugo Longo – Docente – C.T.S. “Alceo Selvi” – Viterbo

C.T.S. – Centri Territoriali di Supporto

I.C. “Aristide Leonori”- Acilia

I.I.S. “Paolo Baffi”- Fiumicino

I.P.S.S.S. “Edmondo de Amicis” – Roma

C.T.I. – Centri Territoriali per l’Inclusione – Scuole primarie e secondarie di 1° grado

I.C. “GUIDO PITOCO” VIA UMBERTO I, 20 CASTELNUOVO DI PORTO RM

I.C. MARINO CENTRO VIA OLO GALBANI S.N.C. MARINO RM

I.C. “G. GARIBALDI” VIA DELLA SIGNORETTA GENAZZANO RM

I.C. SEGNI – VIA MARCONI VIA MARCONI 15 SEGNI RM

I.C. “RITA LEVI MONTALCINI” VIA VITTORIO ALFIERI S.N.C. ZAGAROLO RM

I.C. LANUVIO – “MARIANNA DIONIGI” VIA S. MARIA DELLA PACE, 55 LANUVIO RM

I.C. “RICCI – VIA CINA” V. CINA 4 ROMA RM

I.C. LADISPOLI 1 V. CASTELLAMMARE DI STABIA, 8 LADISPOLI RM

I.C. SUBIACO VIA C. A. DALLA CHIESA SNC SUBIACO RM

I.C. VIA C.A. CORTINA V. C.A. CORTINA, 70 ROMA RM

I.C. VIA SANTI SAVARINO V. SANTI SAVARINO 16 ROMA RM

I.C. VIA S. C. DONATI V. S. C. DONATI 110 ROMA RM

– I.C. “Claudio Abbado” – Via Monte Zebio 35 – 00195 Roma RM (Sportello Autismo)

A livello di scuola: GLI e GLO

Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 66 del 13 aprile, dal 1° settembre 2017 in ogni scuola è costituito un **Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I.)**, che è nominato e presieduto dal Dirigente ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, i compiti del G.L.I. si estendono alle problematiche relative a tutti gli alunni con BES.

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- predisposizione del Protocollo di Inclusione;

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
 - raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;
 - focus/confronto sui casi;
 - consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
 - supporto dei docenti contitolari e dei consigli di classe nell'attuazione dei PEI;
 - rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 - elaborazione di una proposta di **Piano per l'Inclusione (PI)** riferito a tutti gli alunni con BES, da discutere e deliberare in Collegio Docenti entro il mese di giugno di ogni anno scolastico, che costituisce un allegato annuale al PTOF e definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica (art. 8 D.lvo 66/2017).
- Per quanto riguarda, invece, i **Gruppi di Lavoro Operativi (G.L.O.)**, si rinvia al Protocollo per l'inclusione degli alunni con disabilità (vedi pagine che seguono).

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme di carattere generale

DPR n. 275 dell'8 marzo 1999	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
DPR n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
DLvo n. 62 del 13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
OM n. 172 del 4 dicembre 2020	Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (con Linee Guida allegate)
Nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020	Valutazione scuola primaria - Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.

Disabilità

Legge n. 118 del 30 marzo 1971	Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
Legge n. 517 del 4 agosto 1977	Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
DPR 24 febbraio 1994	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
DPR n. 323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
OM n. 90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, <i>in part.</i> l'art. 15
CM n. 125 del 20 luglio 2001	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005	Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006
DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009	Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità"
DLvo n. 66 del 13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con

	disabilità, a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Nota MIUR n. 1153 del 4 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.Lvo n. 66/2017
Nota MIUR n. 15578 del 8 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. vo n.66/2017. Precisazione
DLvo n. 96 del 7 agosto 2019	Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 13/04/2017, n. 66
D.Interm. n. 182 del 29 dicembre 2020	Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021	Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182
D.D. n. 75 del 26 gennaio 2021	Misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal decreto legislativo 13 maggio 2017, n. 66 e alle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.
Sentenza del Tar del Lazio n. 9795/2021	Sentenza del Tar del Lazio (sez. Terza) n. 9795 del 14-09-2021 sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2021, proposto da Coordown Odv - Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down (Trisomia 21), Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Ita-Lia Aps, Associazione Prader Willi Lombardia - Odv, Associazione Regionale Autismo Abruzzo Onlus (Auti-Smo Abruzzo Onlus), Fondazione Cepim Onlus, Persone Williams Italia Onlus, Pianeta Down Onlus, Spazio Blu Autismo Varese Onlus.
Nota MI n. 2044 del 17 settembre 2021	Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022.
Sentenza del Consiglio di Stato n. 3196/2022	Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. Settima) n. 3196 del 26-04-2022 sul ricorso numero di registro generale 9348 del 2021 presentato dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nota MI n. 3330 del 13 ottobre 2022	Sentenza Consiglio di Stato n. 3196/2022. Redazione dei PEI per l'a.s.2022/2023.
D. Interm. ottobre 2022	Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS, in attuazione dell'art. 5 c. 6 del D. Lgs. 66/2017, come modificato dal D. Lgs. 96/2019
Nota MIM n. 2202 del 1° giugno 2022	Indicazioni per Redazione dei PEI" per a.s. 2022-2023
Nota MIM n. 2780 del 23 ottobre 2023	Redazione dei PEI: nuove funzionalità nella Partizione separata dell'Anagrafe nazionale studenti (ANS)
D. Interm. n. 153 del 1° agosto 2023	Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66»
DLvo n. 62 del 3 maggio 2024	Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. (GU N.111 del 14-5-2024)

DSA

Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
DM n. 5669 del 12 luglio 2011	Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA) permanenti
Istituto Superiore di Sanità, gennaio 2022	Linea Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento - Aggiornamento ed integrazione novembre 2021
Nota USR ER n. 27200 del 21 ottobre 2022	Disturbi specifici dell'apprendimento: Indicazioni operative per l'anno scolastico 2022-2023.

Altri BES

Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009	Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010	Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012	Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
CM n. 8 del 6 marzo 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.
Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013	Piano annuale per l'inclusività
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 - Chiarimenti
Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018	L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.
Nota MIUR n. 562 del 3 aprile 2019	Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti (nota diffusa anche con protocollazione n. 7729 del 4 aprile 2019)

Alunni stranieri senza adeguata alfabetizzazione italiana

CM n. 301 dell'8 settembre 1989	Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo
CM n. 205 del 2 luglio 1990	Educazione Interculturale
CM n. 5 del 12 gennaio 1994	Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno
CM n. 73 del 2 marzo 1994	Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
Legge n. 40 del 6 marzo 1998	Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero (c.d. Legge Turco-Napolitano; cfr. in particolare art. 36)
D.Lvo n. 286 del 25 luglio 1998	Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
DPR n. 394 del 31 agosto 1999	Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del Dvo 286/1998, (in partic. art. 45)
Legge n. 189 del 30 luglio 2002	Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (c.d. Legge Bossi-Fini)
CM n. 24 del 1° marzo 2006	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2006"
Comunicato stampa MIUR 23 ottobre 2007	Presentazione del Documento "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri", a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale
CM n. 2 dell'8 gennaio 2010	Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
CM n. 465 del 27 gennaio 2012	Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato

Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" (con errata corrige del 19/05/2014)
Legge n. 107 del 13 luglio 2015	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (in part. art. 1 co. 7 lett. r)
Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015	Trasmissione del documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura.
Nota MI prot. n. 568 del 28 febbraio 2022	Invito alla presentazione del documento "Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione degli alunni provenienti da contesti migratori" - Roma, 17 marzo 2022
Nota MI prot. n. 381 del 4 marzo 2022	Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli - Prime indicazioni e risorse per accogliere gli esuli ucraini in età scolare
Nota MI prot. n. 576 del 24 marzo 2022	Contributi alla riflessione pedagogica e didattica delle scuole
Nota MI prot. n. 781 del 14 aprile 2022	Accoglienza scolastica per gli studenti ucraini. Indicazioni operative
OM n.156 del 4 giugno 2022	Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l'anno scolastico 2021/2022

Alunni adottati e fuori dalla famiglia di origine

Nota USR Piemonte n. 4403 del 11/05/2011	Note sull'iscrizione e l'inserimento scolastico dei minori affidati e adottati
Nota MIUR n. 547 del 21 febbraio 2014	Deroga all'obbligo scolastico alunni adottati
Nota MIUR n. 7433 del 18 dicembre 2014	Trasmissione delle "Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati - 2014"
Comunicato Stampa MIUR 11 dicembre 2017	Firma delle "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d'origine"
Nota MIM n. 1589 dell'11 aprile 2023	Trasmissione "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023" (prot. n. 5 del 28.03.2023)

Alunni con plusdotazione

Nota MIUR n. 562 del 3 aprile 2019	Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti (nota diffusa anche con protocollazione n. 7729 del 4 aprile 2019)
------------------------------------	---

6. ACCORDI TERRITORIALI

Disabilità

- "Protocollo d'Intesa per l'Inclusività e la Promozione della Salute in Ambito scolastico" sottoscritto il 19/01/2018 con:
- L'azienda Sanitaria Locale Roma 1;
- Roma Capitale: Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici;
- I Municipi Roma I, Roma II, Roma III, Roma XIII, Roma XIV, Roma XV;
- Gli Ambiti Territoriali Scolastici/scuola Polo per l'Inclusione.

Le finalità del Protocollo D'Intesa sono: - Assicurare lo sviluppo dell'Integrazione dei servizi e degli interventi educativi/sanitari/socio-sanitari e sociali; - Definire procedure operative interistituzionali in linea con la vigente normativa; - Costruire una banca Dati condivisa riferita agli alunni disabili con Disturbo D'Apprendimento; - Elaborare proposte condivise nelle fasce d'età 0-16; - Sviluppare ed Implementare i Piani Formativi con le scuole Polo per la Formazione dei 4 Ambiti Territoriali Scolastici della ASL RM1; - Elaborare Progetti interistituzionali per accedere ai finanziamenti Europei.

Alunni Stranieri

- Protocollo d'Intesa per l'accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie anno 2019-2021:
<https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/progetti-e-servizi-per-limmigrazione/casa-delle-culture/materiali/protocollo-dintesa-per-laccoglienza-2019-2021/>
- Linee guida per la valutazione degli studenti stranieri:
<https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/progetti-e-servizi-per-limmigrazione/casa-delle-culture/materiali/linee-guida-per-la-valutazione-degli-studenti-stranieri/>
- Protocollo d'Intesa per l'accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro

famiglie anno 2022-2023.

7. SITI DI RIFERIMENTO

Ministero Istruzione

Bisogni educativi speciali:

<http://www.miur.gov.it/bisogni-educativi-speciali>

http://www.istruzione.it/dg_studente/disabilita.shtml#.W7Dg_q3Y7m0

Disabilità (nuovo PEI):

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>

Alunni stranieri (emergenza Ucraina):

<https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/>

Ufficio Scolastico Regione per il Lazio

[Ufficio Scolastico Regionale – LAZIO](http://www.usrlazio.it)

[\(usrlazio.it\)](http://www.usrlazio.it)

[Inclusione – Ufficio Scolastico Regionale](http://www.usrlazio.it)

[\(usrlazio.it\)](http://www.usrlazio.it)

CTS Roma

Sito internet:

<http://www.romacts.it/>

Sportello consulenza didattica:

[Sportelli di consulenza didattica – Centro Territoriale di Supporto ai Bisogni Educativi Speciali \(romacts.it\)](http://www.romacts.it/)

PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni disabili;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso educativo e di apprendimento e migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità.

Il protocollo si rifà:

- alla Legge Quadro n. 104 del 1992 e ai successivi decreti applicativi;
- alle "Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità" emanate dal MIUR nell'agosto del 2009;
- al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96;
- al Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, relativo all'"Adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità" come modificato dal Decreto Interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023;
- al Decreto Interministeriale di ottobre 2022, recante "Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS".

Per la restante normativa di dettaglio si rinvia ai riferimenti normativi nella premessa al presente Protocollo di inclusione.

Maggiori informazioni e tutta la documentazione sulle recenti modifiche normative (D.Interm. N. 182/2020) e sul nuovo modello di PEI sono reperibili sul sito web dedicato, realizzato dal Ministero dell'Istruzione:

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>

Il processo di inclusione, come si legge nelle Linee Guida per l'integrazione del 2009, è irreversibile e trova nell'educazione "il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione". Compito della

scuola è quello di essere “una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e della socializzazione”.

2. GLI ALUNNI CON DISABILITÀ

La Legge Quadro n. 104/1992 riconosce una condizione di “handicap” a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell’ONU del 2009, precisa che “la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. L’art. 24, infine, riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati:

- a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

I genitori

La famiglia partecipa attivamente nel processo educativo dell’alunno, partecipando al Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) per l’elaborazione del P.D.F. e l’approvazione, monitoraggio e verifica del P.E.I. Nel caso si tratti di una prima iscrizione, la Funzione Strumentale per l’inclusione degli alunni con disabilità convoca i genitori e presenta il coordinatore e l’insegnante di sostegno della classe in cui l’alunno è stato inserito.

La scuola

Il Consiglio di Classe/Team docente si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all’alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue potenzialità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La progettazione degli interventi è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante di sostegno e all’educatore, definiscono gli obiettivi educativi e di apprendimento per gli alunni con disabilità, in correlazione con quelli previsti per l’intera classe, individuano le attività, gli strumenti e le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo e un sostegno didattico flessibile e personalizzato.

“I **docenti di sostegno** assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.” (*Testo Unico L. 297/94*) Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe/Team docente affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza. (*Linee guida per l’integrazione scolastica*).

I **collaboratori scolastici** hanno tra le loro mansioni (cfr. Area A in Tabella A allegata al CCNL 2006-2009) quella di prestare “ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47”.

Gli specialisti ASL

Gli specialisti ASL contribuiscono, con l’istituzione scolastica, alla fase di osservazione preliminare e di valutazione dei dati per l’aggiornamento della diagnosi clinica, funzionale e della Certificazione per l’Integrazione Scolastica (C.I.S). Inoltre, partecipano agli incontri periodici dei G.L.O. per l’approvazione, il

monitoraggio e la verifica del P.E.I., collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell'inclusione nelle classi dell'istituto, forniscono consigli nella stesura degli obiettivi personalizzati del P.E.I. attraverso il confronto con la scuola e la famiglia, illustrano i tempi e le modalità di svolgimento degli interventi terapeutici abilitativi e riabilitativi, anche extrascolastici, di cui l'alunno può avere bisogno.

L'Ente Locale

Il Comune di Roma, www.comune.roma.it, [Roma Capitale | Sito Istituzionale](#) | [Servizi \(comune.roma.it\)](#) ha il compito di fornire gli interventi necessari per garantire l'assistenza e l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale specialistico, educativo e assistenziale, e le eventuali risorse strumentali necessarie a realizzare quanto previsto nel P.E.I. contribuendo, così, alla promozione dell'inclusione scolastica ed extrascolastica degli alunni con disabilità.

Inoltre, concorrere all'integrazione degli interventi per l'inclusione scolastica con i progetti extrascolastici a sostegno dell'alunno e della famiglia.

Provvede ed assicura, nei limiti delle risorse disponibili, il servizio per il trasporto per l'inclusione scolastica nonché l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

Orientamento in ingresso

Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare le sedi, conoscerne l'offerta formativa e contattare il Dirigente e la Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con disabilità. Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni aggiornate per gli adempimenti previsti.

Raccolta ed analisi dei dati

Consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno disabile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il passaggio del P.E.I., del P.D.F. e delle Verifiche/Relazioni finali. All'inizio dell'anno scolastico i nuovi docenti di sostegno e i coordinatori di classe acquisiscono la documentazione dell'alunno e, successivamente, viene fissato un incontro di raccordo tra i docenti curricolari e di sostegno della scuola di provenienza e il nuovo Consiglio di Classe/Team Docente a cui parteciperanno la Funzione Strumentale Inclusione Disabilità, il coordinatore, il docente di sostegno, il personale educativo e gli insegnanti curricolari che desiderano partecipare. E' importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l'allievo sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall'iniziale fase dell'accoglienza.

Continuità

Sono previsti incontri di continuità con la scuola primaria, con la scuola secondaria di primo grado e con la scuola secondaria di II grado con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni disabili. La realizzazione di percorsi laboratoriali strutturati saranno funzionali alla conoscenza del "nuovo" ambiente scolastico: gli spazi interni ed esterni, i laboratori, la struttura architettonica dell'edificio, nonché il personale presente. Alle attività parteciperanno gli alunni disabili insieme ai loro insegnanti, agli educatori ai e compagni di classe/sezione. Inoltre, nella prima settimana di scuola viene proposta una serie di attività finalizzate ad un graduale inserimento nel nuovo contesto scolastico.

Formazione delle classi

Il Dirigente Scolastico provvede, tenendo conto della documentazione prevista dalla normativa e di ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno in una classe ritenuta la più idonea all'inclusione dello stesso. Nel caso in cui si trovi in condizione di gravità e si debba iscrivere in classe prima, è possibile richiedere una classe con numero ridotto di alunni in base al DPR 81/2009, art. 5 comma 2, mediante la redazione di un apposito progetto (Progetto articolato di Integrazione finalizzato alla richiesta di riduzione numero alunni per classi iniziali). L'autorizzazione alla costituzione di una classe ridotta è concessa dall'Ufficio Scolastico Territoriale.

Accoglienza

Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell'alunno, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe/Team Docente con l'ausilio dell'insegnante di sostegno e dell'educatore, se previsto.

Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.)

Il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.), preseduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è costituito dalla Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con certificazione ai sensi della legge 104/1992, dal Consiglio di Classe/Team Docente, dal personale educativo, dalla famiglia, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con l'alunno, degli operatori sanitari e dei referenti medici e clinici della Azienda Sanitaria Locale e di eventuali esperti esterni richiesti dalla famiglia e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Il G.L.O., come disposto dal D.lgs. n. 66/2017 e dal D. Interm. n. 182/2020 come modificato dal D. Interm. n. 153/2023, si riunisce per:

- **la redazione del P.E.I. provvisorio**, entro il 30 giugno, per gli alunni che hanno ricevuto la certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica per definire le proposte di sostegno didattico e di altri supporti e risorse per l'anno scolastico successivo;
- **l'approvazione del P.E.I.** valido per l'anno in corso di norma entro la fine del mese di ottobre eccetto casi particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell'alunno/a nel primo periodo). Il PEI può comunque essere modificato, qualora fosse necessario, nel corso dell'anno;
- **gli incontri intermedi di verifica**, almeno uno, al fine di monitorare il percorso, quindi accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Non è previsto un numero determinato di incontri, in quanto gli stessi dipendono dai bisogni manifestati dall'alunno e dalla conseguente necessità di procedere a correzioni e integrazioni del PEI già approvato;
- **la verifica finale**, entro il 30 di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

Il G.L.O. è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Pertanto anche le relative riunioni risultano essere valide. La convocazione del G.L.O. è effettuata dal dirigente scolastico, tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi e con un congruo preavviso, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile.

5. LA DOCUMENTAZIONE

La domanda all'INPS e il certificato del medico

La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica va presentata all'INPS, allegando il **certificato** medico contenente la diagnosi clinica e la valutazione del funzionamento a cura dell'Azienda sanitaria locale.

L'INPS deve dare riscontro alla domanda non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Il verbale della commissione medica dell'INPS

La commissione medica per l'accertamento è composta da un medico legale (presidente della commissione), due medici specialisti (scelti fra pediatra, neuropsichiatra infantile, specialisti nella patologia diagnosticata), un assistente specialistico oppure un operatore sociale o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche individuati dall'Ente Locale; un medico dell'INPS. A seguito della visita, la commissione redige un **verbale di accertamento** che riporta la classificazione diagnostica che può tradursi in:

- non handicap;
- handicap, specificando se non grave (art. 3 c. 1) o grave (o art 3 c. 3), precisandone l'eventuale rivedibilità.

La Certificazione per l'integrazione scolastica (CIS)

Ai fini dell'integrazione scolastica, il verbale di accertamento è accompagnato dalla **Certificazione per**

l'Integrazione Scolastica, da cui deve evincersi la diagnosi clinica e la proposta di risorse da mettersi in atto. In tale certificazione sarà specificato se l'alunno necessita

- di insegnante di sostegno e/o
- di assistenza di base (operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione).

Il Profilo di Funzionamento (PF)

I genitori trasmettono la Certificazione per l'Integrazione Scolastica all'Unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica (rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di Funzionamento, del Progetto Individuale e del PEI).

Il Profilo di Funzionamento (PF) viene redatto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare della AUSL (di cui al DPR del 24/02/94) secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF); sostituisce integralmente la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Il Profilo di Funzionamento:

- è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI),
- definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica,
- è redatto con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione un docente di sostegno specializzato sul sostegno didattico dell'istituzione scolastica dove è iscritto l'alunno,
- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e in presenza di nuove e sopravvenute condizioni.

NB: Sulla base di quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023 (che ha modificato il Decreto Interministeriale 182/2020), **in via transitoria, fino a completa diffusione del Profilo di Funzionamento**, continueranno ad esistere i documenti previsti dalla normativa precedente:

- Diagnosi funzionale (DF):** è formulata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'AUSL e contiene i dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali; il livello di funzionalità e di sviluppo dell'alunno in diverse aree di base; i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe di appartenenza; gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l'alunno. E' rinnovata ad ogni passaggio di grado scolastico dell'alunno interessato, in caso di revisione programmata o quando la situazione clinica e funzionale richiede un aggiornamento.
- Profilo Dinamico Funzionale (PDF):** costituisce lo strumento di raccordo tra le conoscenze sanitarie, educativo-didattiche e familiari che consentiranno l'elaborazione degli obiettivi didattici ed educativi programmati durante l'anno scolastico nel PEI. La stesura del PDF avviene in accordo tra la scuola, la famiglia, i professionisti dell'AUSL e i Servizi sociali o socio-sanitari territoriali. Il PDF illustra il funzionamento e le potenzialità dell'alunno e mira ad individuare gli ambiti di sviluppo e realizzazione personale, indica il prevedibile livello di sviluppo che si ipotizza l'alunno possa raggiungere in tempi brevi, medi e lunghi. Il PDF è un documento in progress predisposto all'inizio della carriera scolastica dell'alunno ed è verificato periodicamente e aggiornato a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento elaborato e approvato dal G.L.O. nel quale vengono descritti gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo che promuova lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati, gli interventi e le attività extrascolastiche attive, le esperienze integrate scuola-territorio predisposti per l'alunno con disabilità.

Il PEI è predisposto per ogni alunno con disabilità ed è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Esso descrive il percorso integrato elaborato dall'istituzione scolastica in collaborazione con la famiglia, l'Unità multidisciplinare di valutazione ed i Servizi Territoriali a vario titolo coinvolti nel processo educativo ed organizzativo, esplicitando:

- le finalità e gli obiettivi educativi e didattici che si intendono perseguire in funzione del progetto di vita dell'alunno con disabilità,
- gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;

- le modalità di sostegno didattico, di verifica e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- gli interventi di assistenza di base e delle risorse professionali da destinare all'autonomia e alla comunicazione;
- gli interventi e le attività extrascolastiche attive (riabilitazione, attività ludico-ricreative, ecc).

Il PEI è uno strumento di progettazione "flessibile", atto a realizzare gli interventi formativi e didattici curricolari ed extracurricolari, adeguandoli all'evoluzione della situazione e della condizione dell'alunno in ordine:

- allo sviluppo globale della identità personale;
- alla conquista delle autonomie personali, sociali, scolastiche e professionali;
- allo sviluppo di competenze motorio-prassiche, comunicativo-linguistiche e logiche;
- in rapporto alle effettive potenzialità dell'allievo rispetto al grado di istruzione e al soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.

Nel corso dell'anno scolastico il Piano Educativo Individualizzato è soggetto a verifiche e aggiornamenti attraverso la Verifica Intermedia e la Verifica Finale al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni.

I genitori partecipano all'elaborazione, all'approvazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato e ne ricevono una copia dopo la sottoscrizione dei componenti del G.L.O.

Il PEI viene redatto sulla base dei modelli nazionali allegati al Decreto Interministeriale n. 153/2023, che ha modificato i modelli allegati al Decreto Interministeriale n. 182/2020, scaricabili dall'apposito sito del Ministero dell'Istruzione:

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>

Verifica Intermedia e Verifica Finale del PEI

Il G.L.O. è chiamato a verificare l'andamento e i risultati raggiunti nel PEI attraverso la Verifica Intermedia (31 gennaio) e la Verifica Finale (fine anno scolastico) nei tempi previsti dall'ordinaria programmazione scolastica, formalizzando i risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'evoluzione del funzionamento complessivo dell'alunno in chiave bio-psico-sociale.

Ciò permette di apportare integrazioni e modifiche al PEI nel corso dell'intero anno scolastico e di formulare proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

6. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

L'attività didattica

L'attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI, sulla base delle indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto 2009.

Nel caso di alunni con disabilità, la scuola, in prima istanza, deve tener conto delle valutazioni cliniche stilate dagli specialisti che danno indicazioni di quale sia il contesto di cui il bambino ha bisogno, quali risorse e strategie possano essere d'aiuto per la sua crescita. È nella Diagnosi Funzionale (D.F.) che gli specialisti infatti evidenziano le potenzialità e i bisogni cognitivi e di socializzazione dell'alunno, segnalando quali elementi di comunicazione e di scambio, la scuola può promuovere e supportare con le proprie risorse umane, culturali e sociali. Questa valutazione sarà poi utilizzata dai docenti che ne trarranno le conclusioni utili per elaborare un progetto didattico ed educativo. Ad inizio anno scolastico gli insegnanti sono tenuti a fare una prima valutazione del contesto scuola per conoscere la situazione scolastica nella quale l'alunno viene o è inserito. Occorre favorire l'accoglienza dell'alunno e fornirgli le risorse e gli strumenti per operare sugli apprendimenti considerando i seguenti elementi:

1. Contesto classe, per conoscere il gruppo classe in cui è inserito l'alunno soffermandosi sulle dinamiche relazionali tra compagni.
2. Organizzazione del tempo scuola, per conoscere l'orario di permanenza a scuola dell'alunno e strutturarlo nel modo più opportuno. La presenza dell'insegnante di sostegno consente appunto di organizzare progetti, attività, laboratori in cui il singolo alunno possa essere inserito.
3. Gli spazi e i materiali, per predisporre ambienti di lavoro corrispondenti ai bisogni del bambino, anche con il contributo degli ausili e dei sussidi forniti in comodato d'uso dal C.R.H.eS./C.T.S. di Faenza a seguito dell'attivazione di progetti appositamente strutturati dalla scuola in collaborazione con l'UVM della AUSL.

4. Le risorse umane, in quanto il lavoro portato avanti da tutti i docenti, concorre a creare situazioni idonee di socializzazione e di apprendimento favorendo i progetti di inclusione per tutti gli alunni.
5. L'incontro con la famiglia, quale risorsa utile per acquisire dati specifici sull'alunno, determinanti ai fini della strutturazione del percorso didattico-educativo.

Questa prima valutazione concorre a definire i bisogni formativi ed educativi dell'allievo in un'ottica di crescita, di sviluppo personale e di inserimento sociale.

La valutazione iniziale, integrata dalle informazioni acquisite dagli specialisti, orienta e definisce il Piano Educativo Individualizzato. La predisposizione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), che prevede il coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnanti di classe, di sostegno, assistenti, educatori) e la condivisione da parte dell'equipe socio-sanitaria e della famiglia, deve essere calibrata sulle esigenze e sui bisogni speciali dei singoli alunni al fine di garantire il loro diritto allo studio e la loro crescita personale sulla base delle specifiche potenzialità. Il PEI è lo strumento prioritario per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in relazione al percorso educativo pensato per l'alunno e agli obiettivi personalizzati/individualizzati.

Verifica e valutazione

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). È effettuata nel rispetto di quanto contenuto nelle Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4. e di quanto previsto dal D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 all'art. 11.

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato: dovranno essere esplicitati nel PEI i tempi e la durata dei momenti di verifica, le modalità ed i livelli di autonomia richiesti all'alunno.

La valutazione dell'apprendimento può avvenire attraverso apposite prove predisposte dall'insegnante sulla base di quanto svolto con l'alunno e di quanto previsto dal PEI. L'osservazione sistematica diventa un aspetto fondamentale per ricavare dati relativi agli atteggiamenti, ai comportamenti e alle conquiste dell'allievo. La valutazione non tende a verificare il livello cognitivo dell'alunno ma la capacità di partecipazione, il suo interesse per gli argomenti, la comprensione del compito, i processi attentivi, le capacità esecutive, l'adattamento alle regole. La valutazione è intesa e considerata come parte costitutiva della programmazione. Tutti i docenti della classe sono tenuti a raccogliere osservazioni, esiti ottenuti, risposte date dall'alunno sulla base degli stimoli forniti per poi condividerle sia tra i docenti stessi sia con l'equipe specialistica che con la famiglia. La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno, i miglioramenti maturati nel corso del periodo scolastico e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. In quest'ottica la valutazione consente ai docenti di verificare l'intervento didattico effettuato con l'alunno al fine di rivedere il percorso svolto, individuare limiti e risorse, e concordare collegialmente strategie efficaci e comportamenti da assumere per far fronte alle esigenze degli allievi e a specifiche problematiche.

L'obiettivo non raggiunto comporta che gli insegnanti ridefiniscono le strategie, i mezzi e gli obiettivi degli interventi individualizzati, in collaborazione con tutti gli altri soggetti coinvolti (educatore, equipe socio-sanitaria, famiglia).

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto 62/2017 (articolo 6), tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (comma 5, art. 11).

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma

finale (comma 6, art. 11). L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell'esame di Stato (comma 7, art. 11). Nel comma 8, art.11 si prescrive che agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Prove standardizzate nazionali e certificazione delle competenze

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate e il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Nell'art. 9 comma 3 lettera e) si prevede che la certificazione delle eventuali competenze dell'alunno disabile sia coerente con il suo Piano Educativo Individualizzato possono essere elaborati specifiche note esplicative che corredino le competenze del modello nazionale agli obiettivi del P.E.I., secondo quanto previsto dal DM n.172/2017).

7. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe**, oppure
 - **il docente di sostegno**, oppure
 - **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con disabilità**
- durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con D.S.A.;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con D.S.A.

La normativa di riferimento è costituita

- dalla Legge 170/2010;
- dal DM n. 5669 del 2011 con le Linee Guida allegate;
- dalla Nota USR ER n. 2396 del 12 febbraio 2018 "Alunni segnalati per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Indicazioni permanenti";
- dalla Nota USR ER n. 27200 del 21 ottobre 2022 "Disturbi specifici dell'apprendimento: Indicazioni operative per l'anno scolastico 2022-2023".

Per la restante normativa di dettaglio si rinvia ai riferimenti normativi nella premessa al presente Protocollo di inclusione.

2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettuale adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: se posti nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, si potranno raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:** disturbo settoriale dell'abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del

codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta, con una conseguente di-scomprensione del testo;

- **la disortografia:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto. È un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;
- **la disgrafia:** disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluidità e qualità dell'aspetto grafico della scrittura;
- **la discalculia:** riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- **disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'integrazione sensoriale e nella grafo-motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce "comorbidità". Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle AUSL del Distretto Sanitario. Non possono essere più ammesse

le certificazioni di medici privati: saranno accettate dalla scuola solo dopo che l'AUSL di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità. I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD-10)*, sotto la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE e declinati in funzione del disturbo interessato.

In sintesi, questo il quadro dell'ICD-10:

F. 81	Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche (L. 170/10) F. 81.0 Dislessia F. 81.1 Disortografia F. 81.2 Discalculia F. 81.3 Misto (Dislessia e/o Disortografia e/o Discalculia F. 81.8 Disgrafia F. 81.9 Disturbo dell'Apprendimento non altrimenti specificato
-------	---

3. L'INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO

Ai sensi dell'art 3 comma 3 della L. 170/2020, "è compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA."

La nostra scuola realizza ogni anno specifiche attività, nell'ambito del progetto "A scuola di parole", coordinate dalla docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con DSA, finalizzate all'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento che potrebbero essere determinate da disturbi specifici.

Tali attività monitorano il curriculum individuale degli studenti fin dalla classe prima di scuola primaria, attuando un lavoro di rinforzo e potenziamento, a supporto delle situazioni di difficoltà che siano emerse. Laddove si verificano situazioni che necessitino di ulteriori approfondimenti, si propone alle famiglie un intervento mirato con il coinvolgimento degli specialisti, facilitando la comunicazione fra le istituzioni

scolastiche e i servizi sanitari.

La scuola crede fermamente nell'intervento precoce in quanto impedisce l'aumento del divario tra le prestazioni del bambino in difficoltà e quelle del gruppo classe, favorendo una modalità didattica adeguata ed evitando il senso di inadeguatezza con la conseguente perdita di motivazione.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE

Nuova iscrizione ad inizio d'anno già in possesso di certificazione

- **A gennaio/febbraio**, al momento dell'iscrizione online, i genitori devono **segnalare nell'apposito spazio** la presenza di disturbi dell'apprendimento.
- **Tra giugno e settembre**, i genitori devono consegnare in segreteria la **certificazione di DSA** rilasciata dai referenti AUSL o da strutture convenzionate con l'AUSL. Nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati, occorre che la famiglia richieda la conformità della AUSL, mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.
- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Team docente/Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
- Nel caso in cui le famiglie, i docenti o gli specialisti ritengano opportuno richiedere degli ausili (hardware e software) in comodato d'uso al CRHS di Faenza dovranno farne espressa richiesta scritta al coordinatore di classe che passerà i documenti al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione e l'Integrazione per l'attivazione dei Progetti.
- I docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con la famiglia dell'alunno.
- **Entro il mese di ottobre (o al più tardi novembre)** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, segnalando ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.
- **I PDP** verranno depositati in segreteria nei fascicoli personali degli alunni.
- **Durante tutto l'anno scolastico** il Team Docente/CdC terrà monitorato il PDP
- In occasione dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al il Team Docente/CdC l'adeguatezza del PDP, valutando per il seguente anno scolastico la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Nuova certificazione in corso d'anno scolastico

- La scuola ai sensi dell'Art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti nonostante l'applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente, ma al Team Docente/Consiglio di Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il coordinatore di classe della comunicazione.
- Occorre consegnare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti AUSL; nel caso in cui sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità all'AUSL, mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.
- La scuola non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP.
- Il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Team docente/Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
- Nel caso in cui le famiglie, i docenti o gli specialisti ritengano opportuno richiedere degli ausili (hardware e software) in comodato d'uso al CRHS di Faenza dovranno farne espressa richiesta scritta al coordinatore di classe che passerà i documenti al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione e l'Integrazione per l'attivazione dei Progetti.
- I docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti.
- Il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, avrà cura di ricordare ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il**

successo scolastico.

- Il **nuovo PDP** verrà depositati in segreteria nei fascicoli personali degli alunni.
- **Durante tutta la restante parte dell'anno scolastico** il Team Docente/CdC terrà monitorato il PDP
- In occasione dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al il Team Docente/CdC l'adeguatezza del PDP, valutando per il seguente anno scolastico la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Rinnovo della certificazione

Si ricorda che la **certificazione** di DSA:

- deve essere rinnovata durante il passaggio da un ciclo scolastico all'altro (ovvero all'ingresso della scuola secondaria di secondo grado) e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;
- potrà essere rinnovata ogniqualvolta si dovesse rendere necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi occorrenti, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia;
- rimarrà sempre comunque possibile, in caso di modifica del funzionamento riportato dalla scuola o dalla famiglia, richiedere l'aggiornamento della certificazione.

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la **didattica individualizzata e personalizzata** si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno.

Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione

- sull'uso di strumenti **compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria;
- sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento.

Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco produttivo, si possono delineare le seguenti strategie operative:

Disturbo di lettura (dislessia)

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli **strumenti compensativi**. Si può fare qui riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Per l'alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.

Si raccomanda altresì l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.

In merito alle **misure dispensative**, lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)

In merito agli **strumenti compensativi**, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo.

Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- a) di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- b) del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- c) del registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

Area del calcolo (discalculia)

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite dialogo con l'interessato;
- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento.

L'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- errori di recupero di fatti algebrici;
- errori di applicazione di formule;
- errori di applicazione di procedure;
- errori di scelta di strategie;
- errori visuo-spaziali;
- errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

Riguardo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

Didattica delle lingue straniere

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quello scritte.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audiolibri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro.

Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all'art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011, è possibile **dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico).

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

L'**esonero dallo studio della lingua straniera** è invece regolato dall'art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:

"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."

NB: Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che l'"esonero" riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la "dispensa" concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

In relazione alle **forme di valutazione**, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Verifica e valutazione

"L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione." (Linee guida DSA 12/07/2011).

"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento." (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013).

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il coordinatore di classe**, oppure
- **il docente referente degli alunni con DSA**

durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con altri disturbi specifici dell'età evolutiva non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici.

Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita:

Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita:

- dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 *"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"*;
- dalla Circolare del MIUR n. 8 del 6/03/2013 *"Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative"*;
- dalla Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013 *"Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti"*;
- dalla Nota MIUR n. 562 del 93/04/2019 *"Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti"*.

Per la restante normativa di dettaglio si rinvia ai riferimenti normativi nella premessa al presente Protocollo di inclusione.

Per la restante normativa di dettaglio si rinvia ai riferimenti normativi nella premessa al presente Protocollo di inclusione.

2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A.

Oltre ai DSA, esistono altri disturbi specifici dell'età evolutiva, chiamati anche altri Disturbi Evolutivi Specifici (altri D.E.S) non compresi nelle tutele della Legge 170/2010.

In sintesi, questo il quadro secondo l'ICD-10:

F. 80	Disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio
F. 82	Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
F. 83	Disturbo evolutivo specifico misto
F. 90	Disturbi ipercinetici (tra cui ADHD, F. 90.0)
F. 91	Disturbi del comportamento sociale
F. 98	Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

a. Alunni con deficit dell'area del linguaggio

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.80 – DISTURBI EVOLUTIVI DELL'ELOQUIO E DEL LINGUAGGIO

b. Alunni con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza

di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non-verbale, disturbo di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.82 - DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO DELLA FUNZIONE MOTORIA

c. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D.: *Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), presentano tale disturbo in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del *deficit* dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. Nel loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA e in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.90 – DISTURBI IPERCINETICI

d. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo limite (o *borderline*), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.83 – DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO MISTO.

e. Alunni con disturbi della condotta

Alunni che presentano una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spacconeria; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza. Una qualunque di queste manifestazioni, se marcata, è sufficiente per la diagnosi, ma non lo sono gli atti antisociali isolati. F.91 – DISTURBI DEL COMPORTEMENTO SOCIALE.

f. Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia, ma per il resto differiscono in molti aspetti. Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale. F.98 – ALTRI DISTURBI COMPORTEMENTALI E DELLA SFERA EMOZIONALE.

3. LE COMPETENZE DEL TEAM DOCENTE/CONSIGLIO DI CLASSE

La nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013 chiarisce alcuni aspetti importanti:

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

- 1) **ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) **gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) **disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di "disturbo" (con base neurobiologica e carattere permanente): *"La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato"*.

Diagnosi e certificazione

- Per "**DIAGNOSI**" si intende **un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo**, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
- Per "**CERTIFICAZIONE**" si intende **un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge**, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto:

- 1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano "certificazioni" ai sensi della normativa vigente;
- 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una "diagnosi" clinica.

La decisione del Consiglio di Classe/Team docente

Se non c'è certificazione ai sensi della L. 104/92 o della L.170/10, decide il CdC/Team Docente, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

"Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato".

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del CdC/Team Docente per adottare il PDP.:

"In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative".

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento

"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento".

"Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione".

In conclusione

- se c'è una CERTIFICAZIONE (L. 104/92 o L.170/10), l'alunno gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni che non si possono violare in alcun modo;
- se c'è solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, allora è il CdC/Team docente che decide cosa fare e come farlo.

È il CdC/Team Docente che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l'alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l'importante è che la decisione venga

verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito).

Nell'ambito del percorso di continuità didattica interno all'Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la decisione dovrà essere verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, una volta che sia in possesso della diagnosi di uno specialista, può chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC/Team Docente.

Il Consiglio di Classe/Team Docente

La decisione di predisporre un percorso didattico personalizzato (con o senza attivazione di un PDP) è solo del Consiglio di Classe/Team Docente.

Il Consiglio di Classe/Team Docente valuterà la possibilità di attivare un percorso personalizzato, previo confronto con la famiglia, e motiverà opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, verbalizzandole e inviando copia della relazione al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle Linee Guida allegate al DM 5699/2011.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare un percorso personalizzato, può farlo:

- **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
- **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
 - **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Team docente/Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
 - I docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con la famiglia dell'alunno.
 - **Entro il mese di ottobre (o al più tardi novembre)** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, segnalando ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.
 - **I PDP** verranno depositati in segreteria nei fascicoli personali degli alunni.
 - **Durante tutto l'anno scolastico** il Team Docente/CdC terrà monitorato il PDP
 - In occasione dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al il Team Docente/CdC l'adeguatezza del PDP, valutando per il seguente anno scolastico la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Le richieste effettuate ad anno inoltrato

Se la richiesta da parte della famiglia viene prodotta oltre il 31 marzo non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all'interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale. Copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Indicazioni generali

Per quanto riguarda le modalità dell'intervento didattico, si rimanda a quanto indicato nello stesso paragrafo del Protocollo di inclusione degli alunni con DSA.

Si precisa che per gli alunni con disturbi evolutivi specifici diversi dai DSA il team docente/CdC:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente agli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;

Lo svolgimento delle prove INVALSI

Le modalità di svolgimento delle prove INVALSI da parte di alunni con altri disturbi evolutivi specifici sono definite annualmente dall'INVALSI.

In linea generale, le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della l. n. 104/1992 e della l. n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, **non sono previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi** qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionale allo svolgimento delle prove INVALSI.

Per quanto riguarda nello specifico gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, la nota MIUR 5772 del 04/04/2019 precisa quanto segue: *“Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, svolgono le prove INVALSI CBT **senza misure dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi**, qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno”*.

L'esame di stato conclusivo del primo ciclo

La Nota MIUR 7885 del 09/05/2018 escludeva per tutti gli alunni con altri BES l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi in sede di esame di stato conclusivo del primo ciclo: *“Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata”*.

La successiva Nota MIUR 5772 del 04/04/2019 per gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici esclude misure dispensative, ma permette strumenti compensativi: *“Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, **non sono previste misure dispensative** - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - **ma possono essere utilizzati strumenti compensativi** qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata”*.

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
- **il docente referente degli alunni con altri BES**

durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni in situazione di svantaggio.

Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita:

Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita:

- dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 *"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"*;
- dalla Circolare del MIUR n. 8 del 6/03/2013 *"Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative"*;
- dalla Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013 *"Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti"*;
- dalla Nota MIUR n. 562 del 93/04/2019 *"Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti"*.

Per la restante normativa di dettaglio si rinvia ai riferimenti normativi nella premessa al presente Protocollo di inclusione.

2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico**: legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale**: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico**: legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza o dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana (svantaggio linguistico)** - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno rinvia alla Parte Quinta del presente documento.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è in realtà più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

"Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni (...) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida" (Circ. MIUR n. 8 del 6/03/ 2013).

3. LE COMPETENZE DEL TEAM DOCENTE/CONSIGLIO DI CLASSE

La nota MIUR n. 2563 del 22/12/2013 chiarisce alcuni aspetti importanti:

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

- 1) ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di "disturbo" (con base neurobiologica e carattere permanente): *"La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato"*.

La decisione del Consiglio di Classe/Team Docente

Se non c'è certificazione L. 104/92 o L.170/10, decide il CdC/Team Docente, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

"Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato".

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del CdC/Team Docente per adottare il PDP.:

"In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative".

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.

"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento".

"Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione".

In conclusione

È il CdC/Team Docente che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l'alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l'importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito).

Nell'ambito del percorso di continuità didattica interno all'Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la decisione dovrà essere verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia (con il supporto di servizi sociali o altri specialisti, ecc) può chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC/Team Docente. E' bene che la richiesta sia accompagnata da adeguata documentazione (se disponibile) o da informazioni specifiche.

Il Consiglio di Classe/Team Docente

In considerazione della peculiarità di questa tipologia di BES, spesso la proposta di attivare un percorso personalizzato può arrivare direttamente dai docenti,

In ogni caso, la decisione di predisporre un percorso didattico personalizzato (con o senza formulazione di un PDP) è solo del Consiglio di Classe o del Team Docente.

Poiché in questi casi non è presente certificazione clinica nè diagnosi, il Consiglio di Classe/Team Docente valuterà la possibilità di attivare un percorso personalizzato sulla base della documentazione o delle informazioni in proprio possesso, previo confronto con la famiglia, e motiverà opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, verbalizzandole e inviando copia della relazione al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle Linee Guida allegate al DM 5699/2011.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare un percorso personalizzato, può farlo:

- **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
- **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
 - **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Team docente/Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
 - I docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con la famiglia dell'alunno.
 - **Entro il mese di ottobre (o al più tardi novembre)** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, segnalando ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.
 - **I PDP** verranno depositati in segreteria nei fascicoli personali degli alunni.
 - **Durante tutto l'anno scolastico** il Team Docente/CdC terrà monitorato il PDP
 - In occasione dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al il Team Docente/CdC l'adeguatezza del PDP, valutando per il seguente anno scolastico la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Le richieste effettuate ad anno inoltrato

Se la richiesta da parte della famiglia viene prodotta oltre il 31 marzo non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all'interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale. Copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Indicazioni generali

Per quanto riguarda le modalità dell'intervento didattico, si rimanda a quanto indicato nello stesso paragrafo del Protocollo di inclusione degli alunni con D.S.A.

Si precisa che per gli alunni in situazione di svantaggio:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente agli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate.

Lo svolgimento delle prove INVALSI

Le modalità di svolgimento delle prove INVALSI da parte di alunni con altri BES definite annualmente dall'INVALSI. Si segnala che, ad oggi, **per gli alunni con BES privi di certificazione clinica, non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI.**

L'esame di stato conclusivo del primo ciclo

Si segnala che, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 62/2017), **per gli alunni con BES privi di certificazione clinica, non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per lo svolgimento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo.**

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
- **il docente referente degli alunni con altri BES**

durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE QUINTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA ADEGUATA ALFABETTIZZAZIONE ITALIANA

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana.

Esso è adottato dal Collegio dei docenti al fine di rendere operative le indicazioni contenute:

- nell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999;
- nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014;
- negli "Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione degli alunni provenienti da contesti migratori" - Marzo 2022, presentate con la Nota MI prot. n. 568 del 28/02/2022;
- nelle "Linee guida per la Valutazione degli studenti stranieri" sperimentate per la prima volta nell'a.s. 2011-12, a cura dei gruppi interculturali delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, con la supervisione di Giovanna Brondino e Barbara D'Annunzio dell'Università di Venezia Ca' Foscari.
- nel "Protocollo d'intesa per l'accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie", sottoscritto dai Comuni di Ravenna e di Russi, dall'USP di Ravenna e dalle Istituzioni scolastiche dei Comuni di Ravenna e Russi per il triennio 2016-2018, poi rinnovato per il triennio 2019/2021 e per il biennio 2022-2023, in fase di rinnovo per i prossimi anni.

La documentazione elaborata a livello territoriale è consultabile on line al sito della Casa delle Culture del Comune di Ravenna:

<https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/progetti-e-servizi-per-limmigrazione/casa-delle-culture/materiali/>

Per la restante normativa di dettaglio si rinvia ai riferimenti normativi nella premessa al presente Protocollo di inclusione.

2. L'ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEO ARRIVATI

La documentazione anagrafica e scolastica

Ai fini dell'iscrizione di un minore straniero o comunitario neo arrivato in Italia, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee guida 2014 precisano che "la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici".

Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee guida 2014 chiariscono che "la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato. In tal caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati".

Irrilevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'obbligo scolastico

La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che "l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione."

La classe di inserimento per gli stranieri neo arrivati

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che per gli alunni stranieri che giungono in Italia ancora sottoposti all'obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Non obbligatorietà dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 ha rilevato che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso in Italia pur se privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione. La Nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisava comunque che, "in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato potrà eventualmente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario".

3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione

Il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) svolge i seguenti compiti:

- a) cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri;
- b) formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall'art. 45, commi 3,5,6,7 del DPR 394/1999 relativamente a:
 - *ripartizione degli alunni stranieri nelle classi;*
 - *individuazione di criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri;*
 - *intese con soggetti del territorio per l'educazione interculturale, la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine;*
 - *organizzazione di iniziative di educazione interculturale, di formazione del personale ecc.*

c) svolge una funzione di sostegno alla progettualità dei consigli di classe, di proposta di azioni didattiche innovative, di monitoraggio dell'attività di accoglienza/integrazione e dei risultati ottenuti. Il GLI si avvale stabilmente della mediazione di territorio messa a disposizione dall'U.O. Politiche per l'immigrazione - Casa delle culture del Comune di Ravenna.

Il Consiglio di Classe/Team Docente

La decisione di predisporre un percorso personalizzato è solo del Consiglio di Classe o del Team Docente. In accordo con quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa 2019-2021, nei primi due anni dall'ingresso in Italia della studentessa o dello studente, questo percorso è descritto dal Piano di Studi Personalizzato (PSP), mentre in caso di necessità, dopo i due anni dall'ingresso in Italia, dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) come per gli alunni con BES non certificati con L. 104/92 o L. 170/10.

Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PSP o un PDP previa richiesta della famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) **in caso di alunno arrivato in Italia da meno di due anni e con gravi problemi di alfabetizzazione italiana:** predisponendo un **Piano di Studi Personalizzato (PSP)**, ossia un percorso d'istruzione che la scuola costruisce per ciascun alunno, personalizzandolo nella progettazione, nello svolgimento (le unità di apprendimento) e nella verifica (portfolio delle competenze), con i tempi e le modalità sotto indicati:
 - **entro la fine del primo quadrimestre, o non appena siano stati redatti i PSP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe terrà monitorato il PSP mediante verifiche in itinere;
 - a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC/team docente l'adeguatezza del PSP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
- b) **in caso di alunno arrivato in Italia da più di due anni ma ancora con gravi problemi di alfabetizzazione italiana:** predisponendo un **PDP**, con i tempi e le modalità sotto indicati:
 - **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione;
 - **a ottobre:** i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
 - **entro novembre** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
 - **entro la fine del primo Periodo valutativo i PDP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe/Team docente lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
 - a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe/Team Docente l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
- c) **in caso di alunno arrivato in Italia da più di due anni ma ancora con lievi problemi di alfabetizzazione italiana:** indicando **nel verbale della riunione del Consiglio di Classe/Team Docente** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;

Il Laboratorio di Italiano L2

Qualora il Consiglio di Classe/Team Docente lo ritenga opportuno e dietro autorizzazione delle famiglie degli alunni, la scuola può promuovere la realizzazione di un Laboratorio di italiano L2: "Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo

dell'italiano" (C.M. n. 24 del 1° marzo 2006).

Il Laboratorio è attivato all'interno della scuola, o in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, ed è gestito da docenti che abbiano esperienza/competenze nell'insegnamento di Italiano L2.

Nella fase di lavoro intensivo rivolta agli alunni non italofoni, tali docenti possono essere affiancati da facilitatori linguistici esterni, messi a disposizione dall'U.O. Politiche per l'immigrazione - Casa delle culture del Comune di Ravenna o da altri soggetti allo scopo convenzionati con la scuola.

4. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

Quando si presenta un neo-arrivato:

- l'incaricato/a di segreteria riceve il neo-arrivato/a, consegna l'elenco dei documenti e delle informazioni da richiedere e prende contatto con un collaboratore del Dirigente Scolastico o con il referente per gli alunni stranieri;
- un collaboratore del Dirigente Scolastico realizza il primo colloquio scuola-famiglia;
- sulla base dei dati conoscitivi forniti, il Dirigente decide la classe/sezione alla quale iscrivere l'alunno.

La Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010 ha stabilito che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana non può superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Deroghe a tale limite sono tuttavia previste dalla stessa circolare.

Valutazione relativa all'attivazione del Laboratorio di Italiano L2

I docenti del Consiglio di Classe/Team Docente effettuano le opportune osservazioni per verificare le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale.

Il coordinatore del CdC/Team Docente interessato e il referente per gli alunni stranieri valutano insieme:

- l'eventuale attivazione per l'alunno un laboratorio di Italiano L2 o il suo inserimento in un laboratorio già attivo di italiano L2 (quante ore, in quali giorni, per quale durata, come organizzare l'accompagnamento dell'allievo se è un laboratorio di rete esterno alla scuola ecc.);
- il raccordo tra aula e laboratorio linguistico (in quali giorni e ore sta in aula e in quali altri sta nel laboratorio; a quali attività d'aula è bene che partecipi ecc.);
- l'eventuale impiego del mediatore culturale (quante ore, in quali momenti, per fare cosa...).

Le richieste vanno indirizzate al Dirigente Scolastico.

Predisposizione del PSP o del PDP

Entro i due anni dall'arrivo in Italia dello studente, **nel periodo immediatamente successivo** di iscrizione dello studente, il coordinatore, qualora ne valutasse l'esigenza, richiede l'intervento di un mediatore didattico alla Casa delle Culture attraverso la segreteria (compilando il modulo apposito). Seguirà il contatto diretto del servizio Mediazione, con cui si concordano gli appuntamenti per il primo incontro di conoscenza fra mediatore ed insegnante, nonché mediatore e studente.

il coordinatore convoca il CdC/Team Docente per elaborare il **piano di studi personalizzato** con il quale gestire il periodo di accoglienza con l'aiuto del mediatore interculturale. In particolare progetta le attività più idonee per:

- completare la conoscenza dell'allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
- far svolgere le unità di apprendimento adeguate al livello di apprendimento dello studente e verificarne l'acquisizione (portfolio delle competenze)
- facilitare l'accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni di classe;
- far interagire nel miglior modo possibile le attività d'aula con il laboratorio di italiano L2, se attivato;

Dopo i due anni dall'ingresso in Italia dello studente, nel caso permangano delle difficoltà che necessitino di un percorso personalizzato, il coordinatore convoca il CdC/Team Docente per elaborare il piano didattico personalizzato (PDP), nel quale verranno descritte le difficoltà ancora presenti nello studente e le misure utili a superarle.

Il progetto (PSP o PDP), approvato dal CdC/Team Docente, è presentato alla famiglia, che dovrà sottoscriverlo.

Avvio del processo di apprendimento.

La gestione della prima fase (entro i primi due anni dall'ingresso in Italia) coinvolge il Consiglio di Classe, il

GLI, eventualmente il laboratorio di italiano L2, ed il mediatore interculturale dell'U.O. Politiche per l'immigrazione - Casa delle culture del Comune di Ravenna.

È la fase che dà attuazione al piano di studio personalizzato elaborato dal CdC/Team Docente. per gestire l'accoglienza dell'allievo/a. Esso ha la **durata massima di due anni scolastici** ed ha come obiettivi:

- a) condurre l'allievo ad apprendere l'italiano come lingua per comunicare (livello A2);
- b) realizzare una buona socializzazione tra alunno neo-arrivato ed il resto della classe;
- c) incrementare i livelli iniziali di apprendimento nel maggior numero possibile di materie.

In questa fase la relazione docenti-allievi migranti e le loro famiglie è di particolare importanza per la realizzazione di un positivo processo di apprendimento e di inclusione. A tal fine sarà dedicata specifica attenzione dalla mediazione linguistica e culturale.

Accompagnamento allo studio

È la fase che ha come destinatari gli allievi stranieri dopo che hanno superato positivamente il momento dell'accoglienza. **Essa ha una durata variabile dai due ai cinque anni.**

La gestione di questa fase coinvolge il CdC/Team Docente., il GLI, eventualmente il Laboratorio di italiano L2, ed eventualmente il mediatore di territorio attraverso i cosiddetti "gruppi di studio", laboratori di italiano L2 concepiti come interventi di mediazione collettiva, in contesti mono o plurilingua, prevedendo di studiare per significati (studio del linguaggio tecnico delle discipline di studio), valorizzando le lingue madri e utilizzando una metodologia interattiva fra pari. In questa fase il processo di insegnamento- apprendimento rivolto agli alunni stranieri può dispiegarsi con completezza in tutte le sue fasi (partecipazione piena alle attività della classe, studio delle materie, valutazione degli apprendimenti), sia pure con gli adattamenti del caso.

A questo proposito il CdC/Team Docente aggiornerà il piano di studio personalizzato, fondandolo su un rinnovato raccordo con il laboratorio di italiano L2 o il gruppo di studio, sulla semplificazione dei testi e sulla facilitazione alla loro comprensione.

5. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

In generale, l'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è incompetente su tutto. Egli si trova, per qualche tempo, in una situazione in cui non ha le parole per comunicare in italiano le sue competenze.

Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, tal altra diverse, in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori, in altri più carenti. Tutti presentano una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea, va rimossa (con il laboratorio di italiano L2 o i gruppi di studio). La valutazione non può che tenere conto di ciò.

Anche in attuazione delle più recenti innovazioni introdotte dalla normativa, le verifiche "intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa" (Art. 1, c. 4, Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009) e, nello specifico, dal Piano di Studio Personalizzato (o dal Piano Didattico Personalizzato) elaborato dal CdC/Team Docente per gestire sia la fase di accoglienza, sia quella di accompagnamento allo studio.

Il Protocollo d'intesa per l'accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie raccomanda l'applicazione delle "**Linee guida per la Valutazione degli studenti stranieri**", sperimentazione in cui si utilizzano prassi e indicatori possibilmente comuni agli Istituti Scolastici, secondo modalità conformi agli indirizzi di questo Istituto Scolastico (cfr. <https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/progetti-e-servizi-per-limmigrazione/casa-delle-culture/materiali/linee-guida-per-la-valutazione-degli-studenti-stranieri/>)

Durante la fase di **avvio allo studio**, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:

- la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fase dell'accoglienza;
- il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento.

La valutazione avverrà secondo quanto previsto dalle norme ordinarie sulla valutazione degli alunni e tenuto

conto del progetto di accompagnamento allo studio, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del CdC/Team Docente.

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
 - **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni stranieri**
- durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE SESTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI ADOTTATI E DEGLI ALUNNI AL DI FUORI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le finalità del presente documento sono:

- individuare pratiche condivise per creare un clima favorevole all'accoglienza;
- valorizzare la specificità del bambino adottato che si trova spesso a dover fare i conti con i profondi cambiamenti tra il suo passato e il suo presente;
- fornire indicazioni per realizzare strumenti utili, non solo per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, ma anche didattico e relazionale, a beneficio dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie.

Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita:

- dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 *"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"*;
- dalla Circolare del MIUR n. 8 del 6/03/2013 *"Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative"*;
- dalla Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013 *"Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti"*;
- dalla Nota MIUR n. 562 del 93/04/2019 *"Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti"*.

Nello specifico, per gli alunni adottati e per gli altri alunni al di fuori della famiglia di origine i riferimenti a livello normativo sono i seguenti:

- Nota USR Piemonte prot. n. 4403 del 11/05/2011 *"Note sull'iscrizione e l'inserimento scolastico dei minori affidati e adottati"*;
- Nota MIUR prot. n. 547 del 21/02/2014 *"Deroga all'obbligo scolastico alunni adottati"*;
- *"Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati"* trasmesse con Nota MIUR n. 7433 del 18/12/2014. Sono state realizzate dal MIUR in collaborazione con il Coordinamento CARE;
- *"Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e delle alunne fuori della famiglia di origine"* trasmesse con Comunicato Stampa del MIUR dell'11/12/2017. Sono state realizzate dal MIUR e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Riguardano gli alunni e le alunne in affidamento, stranieri non accompagnati, ospiti delle strutture dei sistemi di protezione, in comunità sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. GLI ALUNNI ADOTTATI E GLI ALUNNI FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE

Gli alunni adottati

"La realtà dell'adozione è, da tempo, ampiamente diffusa nella nostra società e chiaro è il suo valore quale strumento a favore dell'Infanzia e come contribuisca alla crescita culturale e sociale del nostro Paese. In Italia, soltanto nel periodo 2010-2013, sono stati adottati circa 14.000 bambini con l'adozione internazionale e oltre 4000 con quella nazionale. Conseguentemente, anche la presenza dei minori adottati nelle scuole italiane è divenuta un fenomeno quantitativamente rilevante. In molti casi, inoltre, soprattutto per i bambini adottati internazionalmente, il tema del confronto con il mondo della scuola si pone in maniera urgente perché molti di loro vengono adottati in età scolare o comunque prossima ai 6 anni" (Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio per alunni adottati del 18/12/2014).

Bisogna ricordare che molti bambini adottati possono aver sperimentato alcune esperienze sfavorevoli prima dell'adozione: vissuti dolorosi quali separazione dai genitori di nascita e da eventuali fratelli; periodi di istituzionalizzazione; esperienze di maltrattamento fisico e/o psicologico; affidi o adozioni non riuscite. Inoltre, i bambini con adozione internazionale, devono confrontarsi con numerosi cambiamenti (linguistici, climatici, alimentari...) e inserirsi in contesti per loro completamente nuovi. Infine, anche le differenze culturali e somatiche contribuiscono a rendere il percorso di integrazione nel nuovo contesto di vita più complesso e delicato.

Alla luce di tutto ciò si evidenzia in gran parte dei bambini adottati la presenza di "aree critiche" da tener ben presente (esse, tuttavia, non devono per forza esserci né tanto meno sono presenti nella stessa misura in tutti i bambini):

- **Diversa scolarizzazione** nei paesi di origine: in molti Paesi il percorso scolastico è strutturato diversamente rispetto l'Italia: in alcuni paesi la scuola Primaria inizia a sette anni; in altri dura solo quattro anni; in altri ancora, in particolare se sono bambini diversamente abili possono aver frequentato scuole speciali. I bambini, inoltre, potrebbero provenire da paesi in cui c'è un alto tasso di analfabetismo o di abbandono scolastico precoce.
- **Età presunta:** In alcuni paesi d'origine i bambini non vengono iscritti all'anagrafe se non al momento dell'ingresso in istituto. Spesso le condizioni di malnutrizione e ritardo psico-motorio al momento dell'adozione sono tali da rendere difficile l'individuazione dell'età reale.
- **Preadolescenza e adolescenza:** I bambini che vengono adottati dopo i 10 anni di età, per via del più lungo vissuto in situazioni presumibilmente complesse, in aggiunta alle tipiche problematiche dell'età dell'adolescenza, possono manifestare atteggiamenti disfunzionali verso l'apprendimento: comportamento oppositivo, dipendenza, egocentrismo.
- **Difficoltà di apprendimento:** In seguito alle situazioni critiche a cui potrebbero essere stati esposti, i bambini adottati mostrano spesso problematiche di tipo psico-emotivo che possono interferire in modo significativo nella sfera dell'apprendimento e causare deficit nella concentrazione, nell'attenzione, nella memorizzazione, nella produzione verbale e scritta e in alcune funzioni logiche.
- **Difficoltà psico-emotive:** sempre in conseguenza alle esperienze sfavorevoli vissute, si possono manifestare difficoltà nel controllo delle emozioni: comportamenti aggressivi, incontenibile bisogno di attenzione, paura di essere rifiutati... I docenti devono diventare figure di riferimento e di attaccamento, aiutando il bambino a costruirsi una sana rappresentazione di sé. Questi bimbi necessitano quindi di tempi medio-lunghi per acquisire modalità di relazione adeguate, imparando a riconoscere e esprimere correttamente le proprie emozioni. Si tratta di un percorso impegnativo che va tenuto nella giusta considerazione soprattutto per coloro che iniziano quasi contemporaneamente inserimento in famiglia e a scuola.
- **Bambini in situazioni particolari:** Sono considerate situazioni bisognose di particolare attenzione:
 - adozioni di due o più minori;
 - bambini di sette o più anni di età;
 - bambini con significativi problemi di salute;
 - bambini con un vissuto particolarmente difficile o traumatico.

Chiaramente, soprattutto per le ultime due tipologie, saranno bambini che potranno presentare problematiche sia sul piano degli apprendimenti sia dell'adattamento all'ambiente scolastico. In tutti questi casi è comunque sempre consigliabile attivare comunque un PDP.

- **Difficoltà linguistiche:** i bambini adottati internazionalmente apprendono velocemente il vocabolario di base dell'italiano e le espressioni più comuni, mentre il linguaggio più astratto necessita di tempi più lunghi: ciò va ad intersecarsi con le difficoltà di apprendimento già evidenziate. Inoltre, la modalità di apprendimento della lingua non è "additiva" come per i bambini stranieri ma "sottrattiva" perché la nuova lingua sostituisce completamente quella d'origine. Ciò può portare in certi momenti a un vero e proprio "vuoto di vocaboli" provocando rabbia ed emozioni negative che possono sfociare in un disturbo per l'apprendimento scolastico.
- **Identità etnica:** va ricordato che un bambino adottato internazionalmente NON è un bambino straniero immigrato ma è diventato un bambino italiano a tutti gli effetti: può avere tratti somatici differenti ma ha genitori italiani e vive in un ambiente culturale italiano. Si possono manifestare, da parte dell'allievo adottato, momenti di nostalgia/orgoglio verso la sua cultura di provenienza a momenti di rifiuto/rimozione. La scuola quindi, è chiamata a svolgere un ruolo importante nel far crescere la consapevolezza che ci sono italiani con tratti somatici differenti accettando la diversità come valore aggiunto nel processo di inclusione.

Gli alunni fuori della famiglia di origine

Si tratta di alunni in situazioni particolari, che richiedono attenzione specifiche.

Le principali situazioni riguardano:

- alunni in affidamento;
- alunni stranieri non accompagnati;
- alunni ospiti delle strutture dei sistemi di protezione;
- alunni in comunità sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Alcune delle indicazioni relative agli alunni adottati possono essere valide anche in questi casi, tenendo opportunamente conto delle debite differenze. Naturalmente, la complessità e la specificità delle diverse situazioni di questi alunni richiede una attenta e calibrata personalizzazione del percorso didattico.

3. LE COMPETENZE DEL TEAM DOCENTE/CONSIGLIO DI CLASSE

Il ruolo fondamentale della scuola

La scuola, in particolare il team docente o il CdC, è chiamata a svolgere un ruolo importante nel far crescere la consapevolezza e l'accettazione della diversità come valore aggiunto nel processo di inclusione.

Se da un lato quindi si "arricchisce" accogliendo la specificità del vissuto passato e presente dei bambini adottati, da un altro è chiamata ad affrontare il mondo dell'adozione nella sua complessità.

La complessità della condizione adottiva o della mancanza della famiglia di origine richiede che l'inserimento scolastico sia sostenuto ed accompagnato da una rete di coordinamento sul territorio che comprenda tutti i soggetti che si occupano di adozione: scuola, famiglia, servizi socio-sanitari, enti locali, associazioni familiari.

La possibilità di formulare un PDP

Per gli alunni adottati, il team docenti o il CdC può elaborare un PDP, qualora ne ravvisi la necessità.

Come per tutti i bisogni educativi speciali il cui riconoscimento non si basa su una specifica certificazione rilasciata ai sensi di legge, il Consiglio di Classe/Team Docente valuterà la possibilità di attivare un PDP, previo confronto con la famiglia (o con chi esercita la responsabilità genitoriale) e acquisizione dell'eventuale documentazione specialistica esistente, e motiverà opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, verbalizzandole e inviando copia della relazione al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES.

Nell'ambito del percorso di continuità didattica interno all'Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la decisione dovrà essere verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

I genitori adottivi o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale

I genitori adottivi o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale collaborano con la scuola al fine di favorire il benessere e il successo scolastico degli alunni adottati o a loro affidati. Pertanto:

- fornisce alla scuola tutte le informazioni necessarie a una conoscenza del minore al fine di garantirne un positivo inserimento scolastico;
- nel caso di minori già scolarizzati, raccoglie e comunica, ove possibile, tutte le informazioni disponibili sul percorso scolastico pregresso;
- sollecita la motivazione e l'impegno nello studio del figlio con giusta misura, nel rispetto quindi dei suoi tempi e delle sue possibilità di apprendimento;
- mantiene contatti costanti con i docenti, rendendosi disponibile a momenti di confronto sui risultati raggiunti in itinere dall'alunno.

I genitori adottivi o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (con il supporto di servizi sociali o altri specialisti, ecc) possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC/Team Docente.

E' bene che la richiesta sia accompagnata da adeguata documentazione (se disponibile) o da informazioni specifiche.

Il Team Docente/Consiglio di Classe

Coinvolgono tutte le componenti scolastiche utili nel processo di inclusione di alunni adottati al fine di attivare prassi mirate a valorizzarne le specificità, a sostenerne l'inclusione e a favorirne il benessere scolastico. Nello specifico, quindi:

- partecipano a momenti di formazione mirata sulle tematiche adottive;
- propongono attività per sensibilizzare le classi all'accoglienza e alla valorizzazione di ogni individualità;
- mantengono in classe un atteggiamento equilibrato, evitando sia di sovraesporre gli studenti adottati sia di dimenticarne le specificità;
- nel trattare tematiche "sensibili" (quali la costruzione dei concetti temporali, la storia personale, l'albero genealogico, ecc.) informano preventivamente i genitori e adattano i contenuti alle specificità degli alunni presenti in classe;
- tengono contatti costanti con le famiglie ed eventualmente con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso post-adottivo;
- se necessario, predispongono percorsi didattici personalizzati (con o senza elaborazione di PDP) calibrati sulle esigenze di apprendimento dei singoli.

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe o del Team Docente.

Il Consiglio di Classe/Team Docente valuterà, in casi di assoluta necessità, la possibilità di attivare un PDP sulla base della documentazione o delle informazioni in proprio possesso, previo confronto con la famiglia o con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, e motiverà opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, verbalizzandole e inviando copia della relazione al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle Linee Guida allegate al DM 5699/2011.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
- **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
 - **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Team docente/Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
 - I docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con la famiglia dell'alunno.
 - **Entro il mese di ottobre (o al più tardi novembre)** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, segnalando ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.
 - **I PDP** verranno depositati in segreteria nei fascicoli personali degli alunni.
 - **Durante tutto l'anno scolastico** il Team Docente/CdC terrà monitorato il PDP
 - In occasione dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al il Team Docente/CdC l'adeguatezza del PDP, valutando per il seguente anno scolastico la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Inserimento a scuola di alunni adottati internazionalmente

In caso di adozione internazionale, è auspicabile inserire un alunno nel gruppo classe tenendo conto delle seguenti tempistiche:

- nella scuola dell'infanzia e primaria non prima di dodici settimane dal suo arrivo in Italia;
- nella scuola secondaria di primo grado non prima di quattro/sei settimane dal suo arrivo in Italia.

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Le indicazioni delle Linee di indirizzo e delle linee guida del Ministero

Le situazioni andranno gestite con tutte le cautele necessarie, nel rispetto delle indicazioni operative previste dai documenti ministeriali di riferimento, dei quali è necessaria una attenta e sicura conoscenza da parte dei

docenti e della famiglia adottiva o da chi esercita la responsabilità genitoriale:

- 1) **“Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”** trasmesse con Nota MIUR n. 7433 del 18/12/2014.

Sono consultabili al seguente link al sito del Ministero:

https://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf .

- 2) **“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e delle alunne fuori della famiglia di origine”** trasmesse con Comunicato Stampa del MIUR dell’11/12/2017.

Sono consultabili al seguente link al sito del Ministero:

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/2223566/LINEE+GUIDA+DIRITTO+ALLO+STUDIO+ALUNNI+FUORI+FAMIGLIA.pdf/96f7870e-9f30-5d8b-4133-c7b20c9c5351?t=1564667201466> .

Percorso personalizzato

Per quanto riguarda le modalità dell’intervento didattico, qualora si ravvisi la necessità di elaborazione di un percorso personalizzato (con o senza elaborazione di PDP), si rimanda in termini generali a quanto indicato nello stesso paragrafo del Protocollo di inclusione degli alunni con D.S.A.

Si precisa che per gli alunni adottati la scuola:

- avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- qualora necessario, applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate.

Lo svolgimento delle prove INVALSI

Le modalità di svolgimento delle prove INVALSI da parte di alunni con altri BES definite annualmente dall’INVALSI. Si segnala che, ad oggi, **per gli alunni con BES privi di certificazione clinica, non è previsto l’uso di misure compensative e dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI.**

L’esame di stato conclusivo del primo ciclo

Si segnala che, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 62/2017), **per gli alunni con BES privi di certificazione clinica, non è previsto l’uso di misure compensative e dispensative per lo svolgimento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo.**

Alcuni temi sensibili

Alcuni degli argomenti e delle attività che si svolgono usualmente a scuola richiedono di essere affrontati con particolare cautela e sensibilità quando si hanno in classe alunni adottati o alunni al di fuori della famiglia di origine.

Quelle che seguono sono alcune indicazioni di massima su tre argomenti di grande rilevanza in relazione agli alunni adottati, da adattare alle realtà delle classi e alle singole situazioni:

- 1) **La storia personale.** Spesso le proposte didattiche veicolate dai libri di testo non considerano le tante diversità presenti nelle classi, proponendo attività pensate solo per gli alunni che sono cresciuti con la famiglia biologica. I progetti in questione vanno pertanto adattati per far sì che tutti se ne possano avvalere, mentre sono da evitare proposte che portino a una differenziazione degli alunni (per la classe uno strumento e per gli alunni adottati un altro). Prima di attivare questi progetti è opportuno parlarne con la famiglia. Ogni bambino o bambina può essere portatore di storie o esigenze diverse, solo l’ascolto dei bambini e delle loro famiglie può chiarire come meglio comportarsi e quale può essere il momento migliore per proporre queste attività, ben sapendo che possono mancare ai bambini dati sulla propria storia pregressa, motivazioni per la scelta di un nome, fotografie di un passato che può anche essere doloroso.

- 2) **Progetti di intercultura.** Un'educazione alla valorizzazione delle differenze culturali e alla pluralità di appartenenze che connota ciascuno è fondamentale per ogni alunno e certamente lo è per gli alunni adottati. Va tuttavia ricordato che, quando si affronta in classe questo tema, bisogna fare attenzione a non innescare, proprio negli alunni adottati, percezioni di estraneità riportando la loro appartenenza ad una cultura che forse non gli appartiene realmente, o che non gli appartiene come ci si aspetterebbe. Chi ha storie di lunga istituzionalizzazione ha un'esperienza del proprio Paese di origine molto particolare, come anche chi è stato adottato in giovanissima età può non avere ricordi coscienti di dove è nato e vissuto solo pochi mesi. Certamente bisogna non assimilare le necessità degli alunni adottati internazionalmente a quelle degli alunni arrivati per immigrazione. E' dunque opportuno, in progetti interculturali attuati in classe, non porre il minore adottato al centro dell'attenzione con domande dirette, ma piuttosto creare condizioni facilitanti affinché egli si senta libero di esporsi in prima persona se e quando lo desidera. Bisogna tener presente che i minori adottati possono avere un'accentuata ambivalenza nei confronti del Paese d'origine e della loro storia pre-adottiva, con alternanza di fasi di identificazione e di rifiuto che vanno rispettate. Per le stesse ragioni è necessario procedere con cautela nel proporre interventi riferiti al Paese d'origine del minore adottato consultando, soprattutto nella primaria, preventivamente i genitori e chiedendo eventualmente la loro collaborazione. I bambini adottati, infatti, sono inseriti non solo in una classe, ma anche in una famiglia multiculturale, che può trattare in modo diverso il loro precoce patrimonio esperienziale.

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
 - **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES**
- durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE SETTIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI PLUSDOTATI

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell'ambito scolastico può accadere di ritrovarsi di fronte ad una forma di disagio spesso trascurata e poco conosciuta, che è quella relativa ai plusdotati, ovvero coloro che hanno un elevato potenziale intellettuale.

Avere un'intelligenza molto sviluppata o un talento particolare non significa necessariamente avere successo come individuo nella vita, negli apprendimenti e nelle relazioni: talvolta, anzi, i bambini e i ragazzi plusdotati vivono faticosamente la realtà scolastica perché su di essi viene posta l'attenzione solo per la mancanza di un comportamento adeguato alle attese, pur avendo un elevato rendimento scolastico. Diventano così vittime di diagnosi sbagliate e a volte vengono addirittura medicalizzati.

Il presente protocollo mira a:

- costruire tra scuola, famiglia e figure di supporto una collaborazione ed un canale di comunicazione efficace al fine di elaborare obiettivi comuni per un corretto inserimento dell'alunno plusdotato nel contesto di apprendimento;
- individuare e prefissare pratiche condivise per creare un clima favorevole e sereno di studio e crescita, valorizzando i talenti posseduti dalla persona "gifted" senza trascurare, al contempo, gli aspetti essenziali della relazione e della socializzazione.

Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita:

- dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 "*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*";
- dalla Circolare del MIUR n. 8 del 6/03/2013 "*Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni*

operative”;

- dalla Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013 “*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti*”;
- dalla Nota MIUR n. 562 del 93/04/2019 “*Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti*”.

Nello specifico, per quanto riguarda gli alunni plusdotati, la normativa di riferimento è sostanzialmente costituita:

- dalla Raccomandazione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa n. 1248 del 7 ottobre 1994, nella quale si sottolinea che “i bambini talentati dovrebbero poter beneficiare di condizioni adeguate di insegnamento, capaci di sviluppare completamente le loro potenzialità, nel loro interesse e nell’interesse della società”;
- dalla Nota MIUR n. 562 del 03/04/2019 (diffusa anche con protocollazione n. 5729 del 4 aprile 2019) volta a fornire chiarimenti in merito agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), nella quale si dedica un paragrafo agli alunni “**plusdotati o *gifted children***”.

Non esistono al momento specifiche linee guida ministeriali in merito al tema del presente protocollo

2. GLI ALUNNI PLUSDOTATI

Scelta terminologica e definizione

Il termine plusdotazione (*giftedness*) viene utilizzato per descrivere una complessa costellazione di caratteristiche genetiche, psicologiche e comportamentali che caratterizzano circa il 5% della popolazione.

I bambini plusdotati (o *gifted children*, ossia con un elevato potenziale intellettuale), se confrontati con i loro coetanei, mostrano o hanno il potenziale per mostrare, livelli eccezionali di performance in una o più delle seguenti aree: abilità intellettuale generale, specifica attitudine scolastica, pensiero creativo, attitudine alla leadership, arti visive e dello spettacolo.

Caratteristiche generali

Gli studenti “plusdotati” hanno una modalità di apprendimento che li differenzia dagli altri. Il concetto di plusdotazione riguarda gli aspetti cognitivi, comportamentali e quelli legati alla personalità. La scuola ha il compito di individuare, quanto prima, i talenti e valorizzarli nel modo più adeguato.

Una caratteristica frequente degli alunni plusdotati è proprio la presenza di disarmonie nello sviluppo: solitamente sono molto competenti a livello cognitivo, ma molto immaturi a livello emotivo o relazionale. Hanno una predisposizione a vivere con molta intensità le proprie emozioni, arrivando a manifestazioni

comportamentali di “iperexcitabilità emotiva”, considerata da genitori ed insegnanti esagerate perché tipiche di un’età precedente rispetto a quella del bambino/alunno.

Gli alunni e studenti *gifted* spesso mettono a dura prova gli insegnanti; infatti potrebbero:

- annoiarsi molto facilmente;
- impegnarsi solo nei compiti che trovano interessanti;
- opporsi a eseguire attività routinarie;
- essere scarsamente tolleranti verso la lentezza altrui;
- avere difficoltà a gestire le proprie emozioni e non avere amici per la diversità di interessi.

Molto spesso questi alunni finiscono per incorrere nell’insuccesso scolastico, anche per la carenza di adeguate strategie didattiche.

Molti di loro sono soggetti a disturbo dell’attenzione e iperattività (ADHD). Tendono solitamente a risolvere in un tempo veloce i compiti loro assegnati, passando poi il resto del tempo a distrarsi o a distrarre la classe; ancor peggio, la non adeguatezza di tali compiti (spesso troppo facili per loro) può determinare il disinteresse per qualsiasi attività proposta e la disaffezione verso la scuola che, in casi estremi, si traduce in abbandono scolastico.

Punti di forza degli alunni plusdotati

Nonostante l’eterogeneità del profilo cognitivo, i bambini dotati hanno caratteristiche comuni; tuttavia, tali caratteristiche possono non essere presenti contemporaneamente in uno stesso individuo e non vogliono essere esaustive della molteplicità di sfumature esistenti nei bambini *gifted*.

I bambini e i ragazzi ad alto potenziale si differenziano dai loro pari, anche quelli più brillanti, per la velocità e lo stile con cui acquisiscono ed elaborano le informazioni, caratteristiche di personalità e comportamento sociale; rispetto all'area degli apprendimenti, generalmente, imparano più velocemente, precocemente e in modo qualitativamente differente dai loro coetanei. Alcuni bambini sono competenti in molte aree, altri possono sviluppare un potenziale eccezionale solo in un'area d'interesse (es. materie scientifiche).

Tra le caratteristiche più comuni troviamo: precoce e ampio sviluppo del linguaggio; elevata abilità di ragionamento astratto e di *problem solving*; ottima memoria; alti livelli di curiosità e di motivazione intrinseca ad apprendere; alti livelli di energia motoria; reazioni emotive intense al dolore, alla frustrazione e al rumore; elevata sensibilità e empatia; alti livelli di perfezionismo, difficoltà a regolare le proprie emozioni. Quest'ultimo aspetto può rappresentare un ostacolo nel momento in cui devono modulare l'intensità dei loro vissuti interni e adeguare il proprio comportamento al contesto.

Situazioni di criticità in presenza di alunni plusdotati

Da parte degli alunni stessi spesso vi è:

- SVILUPPO ASINCRONO tra capacità emotive, relazionali e cognitive: la spiccata accelerazione intellettuale non sempre rispecchia le capacità di giudizio o la maturità emotivo-relazionale.
- DIFFICOLTA' PSICO-EMOTIVE in conseguenza di un vissuto di "diversità" rispetto ai coetanei o rispetto alla sensazione di sentirsi non compresi né sufficientemente stimolati.
- VULNERABILITA' ALLO STRESS generata a volte da una profonda sensibilità, che può provocare reazioni emotive molto intense di fronte ad eventi o situazioni negative o percepite come frustranti.
- PERFEZIONISMO che questi bambini coltivano nei confronti di sé stessi: è da considerare un fattore di rischio ed una possibile causa di tensione e di comportamenti disfunzionali.
- ASPETTATIVE TROPPO ELEVATE O ERRATE da parte del mondo adulto (scuola e famiglia), potenziale causa di stress e tensione (spesso il "talento" è relativo solo ad alcuni specifici ambiti, mentre in altre aree le prestazioni possono essere nella norma, tanto che l'alunno potrebbe manifestare difficoltà di apprendimento esattamente come altri coetanei).
- SENSO DI MORALITA' E GIUSTIZIA che spesso caratterizza questi bambini e ragazzi e li porta a sentirsi molto coinvolti e preoccupati per ingiustizie quotidiane che osservano attorno a loro o per problemi di natura sociale.

Da parte degli adulti, spesso può esservi:

- SOTTOVALUTAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI: spesso si ritiene erroneamente che, grazie all'alto potenziale cognitivo, questi bambini non necessitino di attenzioni individualizzate o particolare supporto.

3. IL RICONOSCIMENTO DELLA PLUSDOTAZIONE

Il percorso per riconoscere un alunno ad alto potenziale intellettuale e distinguerlo da uno brillante non è semplice. Il livello cognitivo alto, da solo, non basta.

Gli alunni plusdotati non sono semplicemente più intelligenti di altri, anche se il loro quoziente intellettuale a volte può superare i 130 punti.

L'identificazione è difficile perché i punti di forza di questi studenti possono a volte mascherare debolezze (effetto mascheramento). Questi studenti, ad ogni modo, hanno alte probabilità di sviluppare impotenza appresa, frustrazione, scarsa motivazione, bassa autostima, problemi emotivi sociali/comportamentali Secondo Vatasel Baska (2000) il 63% dei *gifted* non raggiunge il successo scolastico.

Inoltre, questi bambini vengono spesso descritti come più vivaci/energetici della media. Non è infrequente che il bambino iperdotato venga erroneamente diagnosticato come bambino con Disturbo da Deficit di Attenzione con/senza Iperattività, poiché condivide con tale popolazione molte caratteristiche

Serve dunque un test specifico per riconoscere questi alunni.

Esistono alcuni strumenti di screening e diagnostici utilizzati dai professionisti per identificare persone con alto potenziale cognitivo o *gifted*:

- Test **KABC-II** / Il *Kaufman Assessment Battery for Children – Second Edition* è un test rivolto ai bambini e agli adolescenti (fascia d'età 3-18), che ha l'obiettivo di valutare le abilità cognitive legate, ad esempio, all'apprendimento, alla pianificazione e ai processi sequenziali e simultanei. Questo strumento è composto da 5 scale, ognuna delle quali si sofferma su aree cognitive e altre competenze del bambino (ad esempio culturali). Le scale presentano dei subtest che valutano diversi processi cognitivi.
- Test **WISC-IV**/ Il *Wechsler Intelligence Scale for Children-IV* è un recente e perfezionato modello del test di valutazione dell'intelligenza di Wechsler. È dedicato ai bambini, in particolare alla fascia d'età compresa tra i 6 e i 17 anni. Il WISC-IV raccoglie 5 punteggi: il quoziente intellettivo totale (QIT), l'indice di ragionamento percettivo e di comprensione verbale, l'indice di memoria di lavoro e quello di velocità di elaborazione.
- Test **WAIS-IV**/ Il *Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition* è un test di valutazione dell'intelligenza rivolto agli adulti. Infatti, talvolta si cresce e si raggiunge un'età matura senza saperedi avere un alto potenziale cognitivo o essere gifted, e questo può comportare una serie di difficoltà personali e lavorative che ostacolano il benessere personale. Il WAIS-IV presenta 15 subtest, 10 principali e 5 supplementari; le aree di indagine sono il ragionamento visuo-percettivo, la comprensione verbale, la memoria di lavoro e la velocità di elaborazione.

4. LE COMPETENZE DEL TEAM DOCENTE/CONSIGLIO DI CLASSE

La mancanza di riferimenti specifici

Non esistono ad oggi specifiche linee guida ministeriali sulla plusdotazione. L'unico riferimento normativo è la Nota MIUR n. 562 del 03/04/2019 (diffusa anche con protocollazione n. 5729 del 4 aprile 2019), volta a fornire chiarimenti in merito agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), nella quale si dedica un paragrafo agli alunni "**plusdotati o gifted children**":

"In base alle segnalazioni ricevute dalle scuole e alle comunicazioni scientifiche dei settori accademici di riferimento, emerge come fra la popolazione scolastica siano presenti bambini ad alto potenziale intellettivo, definiti Gifted children in ambito internazionale. A seguito dell'emanazione della Direttiva 27.12.2012, molte istituzioni scolastiche hanno considerato tali alunni e studenti nell'ambito dei Bisogni Educativi Speciali. Tale prassi, assolutamente corretta, attua la prospettiva della personalizzazione degli insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa. Anche in questo caso la strategia da assumere è rimessa alla decisione dei Consigli di Classe o Team Docenti della primaria che, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare metodologie didattiche specifiche in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l'eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP."

La decisione del team docente/CdC

La decisione di inserire gli studenti ad alto potenziale intellettivo tra i BES è appannaggio dei consigli di classe o dei team docenti che, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni

di disagio, possono adottare metodologie didattiche specifiche in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l'eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP. Come per tutti i bisogni educativi speciali il cui riconoscimento non si basa su una specifica certificazione rilasciata ai sensi di legge, ma solo su una diagnosi rilasciata da uno specialista, il Consiglio di Classe/Team Docente valuterà la possibilità di attivare un PDP, previo confronto con la famiglia e acquisizione della documentazione clinica, e motiverà opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, verbalizzandole e inviando copia della relazione al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES.

Nell'ambito del percorso di continuità didattica interno all'Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la decisione dovrà essere verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà

essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

5. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La precocità e la tempestività degli interventi, accompagnata alla precocità, appaiono indispensabili nell'identificazione e nella presa in carico dei *gifted children*.

Le figure di riferimento

Per questo motivo si rende necessario il coinvolgimento di **varie figure professionali** che possano accompagnare il bambino/ragazzo e la famiglia nel percorso di crescita.

Gli insegnanti, opportunamente formati, possono individuare la presenza di alcune caratteristiche di iperdotazione cognitiva negli alunni e segnalarle alla famiglia, indirizzandola ai Servizi specialistici competenti del Sistema Pubblico.

Il pediatra tiene conto degli indicatori di iperdotazione alla luce dei dati anamnestici, accoglie i segnali di difficoltà riportati dalla famiglia in vari ambiti e indirizza agli approfondimenti specialistici.

I **Servizi Specialistici** procederanno alla definizione dei profili cognitivi e di funzionamento avviando gli opportuni interventi con la scuola e la famiglia, al fine di attivare strategie didattiche personalizzate che motivino e sostengano gli alunni.

Prima iscrizione di un alunno con diagnosi di plusdotazione

I genitori degli alunni già in possesso (o in via di acquisizione) di diagnosi di plusdotazione, all'atto della prima iscrizione presso il nostro Istituto, dovranno mettersi in contatto con la Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES al fine di fissare un incontro conoscitivo per la condivisione della documentazione e delle informazioni necessarie ai fini di un inserimento ottimale, ma anche per rispondere ad eventuali dubbi da parte della famiglia.

Diagnosi di plusdotazione effettuata in corso d'anno scolastico

In caso di diagnosi di plusdotazione effettuata in corso d'anno scolastico, i genitori informeranno il coordinatore di classe e consegneranno in segreteria la documentazione relativa. Il coordinatore di classe e la segreteria procederà a contattare la Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES, al fine di avviare il percorso.

Valutazione della diagnosi da parte del team docente/consiglio di classe

Il team docenti/consiglio di classe accogliente, dopo aver preso visione della diagnosi dello specialista, dopo un congruo periodo di osservazione, in accordo con la famiglia e gli specialisti che seguono l'alunno/a, valuteranno, per ogni, disciplina le strategie didattiche più adeguate per l'alunno (optando, ad esempio, per una accelerazione e/o arricchimento e/o approfondimento del percorso formativo) e rivolgendo una particolare attenzione agli aspetti emotivo-relazionali del bambino/a o del ragazzo/a.

Il tutto potrà essere formalizzato anche attraverso un Piano Didattico Personalizzato (la decisione spetta al Team docente/Consiglio di Classe).

Eventuale passaggio ad una classe superiore rispetto all'età anagrafica

Qualora gli specialisti e la famiglia lo ritengano opportuno è possibile presentare richiesta di richiesta di sostenere l'esame di idoneità per l'ammissione ad una classe superiore rispetto all'età anagrafica dell'alunno/a: la domanda deve essere presentata dai genitori (previo parere degli specialisti che seguono il bambino) al Dirigente Scolastico di norma entro il 30 aprile.

Possono chiedere l'iscrizione agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della Scuola Primaria gli alunni, privatamente preparati, che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno d'età. Per la scuola Secondaria di I grado alle classi seconda e terza sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età (D.Lgs n. 59/2004, e successive modificazioni, art. 8).

L'esame si tiene di norma entro il mese di giugno.

6. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

L'obiettivo auspicabile all'interno del contesto scolastico è lo sviluppo del potenziale di tutti gli studenti, in

un'ottica inclusiva, fornendo un supporto educativo commisurato ai bisogni di ciascuno. Per questo, l'educazione degli alunni con alto potenziale deve:

- sostenere lo sviluppo di abilità e competenze afferenti all'area di "talento";
- mantenere viva la motivazione e la passione per l'apprendimento;
- promuovere lo sviluppo organico ed armonioso di tutte le aree della persona: cognitiva, sociale, emotiva.

Anche in tema di plusdotazione è importante che i docenti acquisiscano e sviluppino conoscenze e competenze specifiche. Infatti, un insegnante ben preparato appare la chiave di volta di tutte le innovazioni educativo-didattiche, quindi fattore determinante per la qualità della scuola.

Sul piano didattico, è opportuno partire non dalle difficoltà che pongono gli allievi *gifted* ma cercare di valorizzare i talenti che ciascuno manifesta: la programmazione per i *gifted children* necessita un approfondimento dei contenuti e una flessibilità orientata alla complessità e non alla semplificazione.

Le misure di programmazione didattica specifiche per gli alunni *gifted* prevedono di solito:

- **arricchimento**: una modalità per programmare delle attività didattiche specifiche per la classe; tramite questo modello si favorisce il raggiungimento dell'apprendimento significativo e dello sviluppo di abilità di *problem solving*.
- **accelerazione**: una forma di arricchimento che è un avanzamento attraverso un programma educativo a ritmi molto veloci oppure riguarda la programmazione di attività previste per classi più avanzate rispetto a quella in cui è inserito il bambino *gifted*; questo metodo permetterebbe di progredire più velocemente, basandosi sui suoi ritmi di apprendimento e sulla sua alta motivazione ad imparare; inoltre, fornisce attività di livello avanzato, che permettono, attraverso l'utilizzo di vari metodi di insegnamento, uno studio più approfondito delle discipline scolastiche nell'ambito del piano di studi tradizionale e/o un'offerta più ampia delle tematiche disciplinari.
- **promozione dello studio autonomo**, ossia di una modalità che consente di rispettare il ritmo di apprendimento più veloce dei *gifted* e di promuovere l'autonomia

7. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
 - **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES**
- durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

ALLEGATI

Gli allegati, ad uso interno dei docenti, sono reperibili in area riservata sul sito della scuola:

DISABILITÀ

- a) Modello PDF per alunni con disabilità;
- b) Modelli PEI per alunni con disabilità;
- c) Modello verifica intermedia PEI per alunni con disabilità;

d) Modello verifica finale PEI per alunni con disabilità.

DSA e BES

e) Modello PDP per alunni con DSA e BES.

STRANIERI

f) Modello PSP per gli alunni stranieri senza o senza adeguata alfabetizzazione italiana
(scuola primaria);

g) Modello PSP per gli alunni stranieri senza o senza adeguata alfabetizzazione italiana
(scuola secondaria di primo grado).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sabrina Quaresima
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)*